SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 giugno 2016, n. **140**.

Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;

Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico;

Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori;

Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;

Visto il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;

Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico;

Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico;

Visto il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori;

Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;

Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature;

Vista la comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;

Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;

Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;

Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;

Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 emendato dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici;

Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico;

Visto l'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 5;

Viste le specifiche misure previste per i RAEE dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;

Considerato che la progettazione e la produzione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) è fondamentale al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali;

Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto una banca dati contenente le informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite dai produttori di AEE, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 233/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le misure dirette a:

a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito *AEE)*, al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE);

c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del seguente regolamento si intende per:

a) «costo di gestione di fine vita dell'AEE»: somma dei costi di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, intesi sia come costi economici che come costi ambientali;

b) «fine vita»: insieme delle attività di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione del bene divenuto rifiuto;

c) «prodotto ricondizionato»: bene che dopo essere stato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato.

Art. 3.

Incentivazione della produzione ecocompatibile di AEE

1. Le misure previste relative alla progettazione ecocompatibile delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e agli specifici regolamenti europei citati in premessa.

2. Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero dell'insieme delle attività necessarie per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori prevedono l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a:

a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili;

b) riduzione della quantità e della diversità dei materiali;

c) aumento della riciclabilità del prodotto e delle sue componenti;

d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose;

e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.

3. I produttori di AEE che, a seguito della verifica della documentazione presentata al Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (di seguito Comitato) prima dell'immissione sul mercato delle AEE, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dimostrano di avere ridotto il costo di gestione di fine vita dell'AEE, possono richiedere una riduzione dell'ecocontributo secondo quanto previsto dal comma 4. La documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ed eventuali altre informazioni che il produttore ritiene necessarie.

4. Il Comitato, avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione dell'ambiente (di seguito ISPRA), valuta la documentazione presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto altresì del possesso delle certificazioni della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale dei processi e dei prodotti, e rilascia un'attestazione per il prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione dell'ecocontributo. La percentuale di riduzione dell'ecocontributo è valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione del fine vita dell'AEE. La riduzione percentuale dell'eco-contributo, ottenuta come riduzione del peso dell'immesso a consumo, è determinata secondo le modalità contenute nella griglia di valutazione di cui all'Allegato 2.

5. Il produttore, in possesso dell'attestazione di cui al comma 4, nella dichiarazione di immesso sul mercato annuale al Registro nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, applica il coefficiente di riduzione del peso per le sole tipologie di AEE per le quali ha ricevuto l'attestazione.

Art. 4.

Azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio.

1. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonché agli operatori dei centri di riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-*bis*, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. I produttori di AEE e gli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, stipulano tra loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di linee guida per la progettazione, produzione, attività di smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili. Tali linee guida sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

3. Per favorire le azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento adeguato e di recupero e riciclaggio, il Centro di coordinamento, di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mette a disposizione un'apposita banca dati, secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, aggiornata con le informazioni periodicamente fornite dai produttori di AEE.

Art. 5.

Prevenzione e preparazione per il riutilizzo

1. I produttori di AEE coerentemente con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, favoriscono azioni volte a:

a) aumentare la durata e l'affidabilità del prodotto;

b) facilitare la manutenzione e la riparazione;

c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei prodotti.

2. I produttori di AEE promuovono e favoriscono l'istituzione di corsi di formazione per addetti ai centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo di riutilizzo accreditati in conformità all'articolo 180-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori di AEE sostengono la costituzione di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per garantirne il ricondizionamento. I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un'apposita etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato».

3. I produttori di AEE promuovono apposite campagne informative sui temi di cui ai commi 1 e 2 rivolte ai consumatori finali e finalizzate alla prevenzione della produzione di RAEE e all'uso consapevole dei prodotti.

Art. 6.

Monitoraggio

1. L'ISPRA, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V del medesimo decreto legislativo e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE riutilizzate e preparate per il riutilizzo. A tal fine i centri e le reti accreditate di riparazione/riutilizzo costituite ai sensi dell'articolo 5, trasmettono ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai quantitativi di AEE trattati nell'anno precedente.

2. Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera *i)*, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nel predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione, tiene conto delle azione intraprese e programmate con specifico riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 giugno 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2313

———

ALLEGATO *1*

(articolo 3, comma 3)

Documentazione minima per la richiesta di attestazione di cui all'articolo 4, comma 4

1. Relazione illustrativa del ciclo produttivo del prodotto oggetto della valutazione, realizzata anche applicando le metodiche del *Life Cycle Assessment*.

2. Relazione illustrativa di dettaglio contenente l'analisi del fine vita del prodotto (modalità di gestione, costi, impatto sull'ambiente e consumi energetici). Tale relazione dovrà contenere, inoltre, la quantificazione del beneficio ambientale ed economico derivante dalla nuova eco progettazione del prodotto.

3. Specifiche di manutenzione e riparazione (se applicabile).

4. Specifiche di disassemblaggio (se applicabile).

5. Elenco delle certificazioni ISO.

ALLEGATO *2*

(articolo 3, comma 4)

Griglia di valutazione

	Valori di riferimento		
Analisi del ciclo di vita del prodotto	Sufficiente = 1 punto	Media = 2 punti	Ottima = 3 punti
Analisi del fine vita del prodotto	Sufficiente = 1 punto	Media = 2 punti	Ottima = 3 punti
Riparabile	si = 1 punto	No = 0 punti	
Disassem-blaggio	si = 1 punto	No = 0 punti	
Certifica-zioni ISO	da 1 a 2 certi-ficazioni = 1 punto	da 3 a 5 certifica-zioni = 2 punti	> di 5 cer-tificazioni = 3 punti

Griglia di valutazione

Per valori finali compresi tra 1 e 3 si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 5%.

Per valori fra 3 e 6 si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 10%.

Per valori superiori si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 20%.

Tale riduzione si applica esclusivamente al peso dei prodotti che hanno ottenuto la certificazione e per la determinazione del valore dell'eco-contributo relativo ai prodotti immessi al consumo nell'anno successivo ed esclusivamente per un anno.

Il valore finale dell'eco-contributo da versare è dato dalla formula:

$$\textit{Eco-contributo} = P_{AEE} * (1-R) * V_{eco}$$

In cui:

P_{AEE}: peso complessivo delle AEE che hanno ricevuto l'attestazione, immesse al consumo in un determinato anno [kg].

R: coefficiente di riduzione con valore compreso tra 0 e 1 [-].

V_{eco}: valore dell'eco-contributo per l'anno di riferimento e per la tipologia di AEE che ha ottenuto la certificazione [€/kg].

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— La direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, è pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285.

— La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.

— Il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, è pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2009, n. L 36.

— Il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, è pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 76

— Il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 della Commissione, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 76.

— Il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191.

— Il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191.

— Il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, è pubblicato nella G.U.U.E. 24 aprile 2010, n. L 104.

— Il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293.

— Il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293.

— Il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori, è pubblicato nella G.U.U.E. 10 marzo 2012, n. L 72.

— Il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 della Commissione, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2012, n. L 278.

— Il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, è pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 342.

— Il regolamento (CE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.

— Il regolamento (CE) n. 666/2013 del 8 luglio 2013 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.

— Il regolamento (CE) n. 813/2013 dell' 8 luglio 2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, è pubblicato nella G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L 239.

— Il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 della Commissione (recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici), è pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191.

— Il regolamento (CE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, è pubblicato nella G.U.U.E. 7 gennaio 2014, n. L 2.

— Il regolamento (CE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, è pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2014, n. L 29.

— Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:

«Art. 180 *(Prevenzione della produzione di rifiuti)*. — (*Omissis*).

1-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-*bis* e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 (Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 marzo 2011, n. 55.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2014, n. 73, S.O. :

«Art. 5 *(Progettazione dei prodotti)*. — 1. In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a:

a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita;

c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.

2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonché ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione dell'ambiente e la sicurezza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti.».

— Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:

«Art. 27 *(Informazione agli impianti di trattamento)*. — 1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformità al decreto di cui all'articolo 180-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato.

2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato.

3. Per i consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.

4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 180, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:

«Art. 4 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni": un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

c) "installazioni fisse di grandi dimensioni": una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;

2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;

3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

d) "macchine mobili non stradali": le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;

e) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;

f) "RAEE di piccolissime dimensioni": i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;

g) "produttore": la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

h) "distributore": persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera *g)*;

i) "distributore al dettaglio": una persona fisica o giuridica come definita nella lettera *h)*, che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;

l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;

m) "RAEE professionali": i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera *l)*;

n) "RAEE equivalenti": i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;

o) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

p) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

q) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

r) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;

s) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;

t) "dispositivo medico": un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere *a)* o *b)* dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE;

u) "dispositivo medico-diagnostico in vitro": un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere *b)* o *c)*, dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE;

v) "dispositivo medico impiantabile attivo": un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca un'AEE;

z) "rifiuto pericoloso": i rifiuti che presentano le caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aa) "prevenzione": le misure indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

bb) "raccolta": le operazioni definite all'articolo 183, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera *mm)*;

cc) "deposito preliminare alla raccolta": il deposito temporaneo di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

dd) "raccolta differenziata": la raccolta definita nell'articolo 183, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ee) "riutilizzo": le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ff) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

gg) "recupero": le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

hh) "riciclaggio": le operazioni di recupero indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ii) "smaltimento": le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera *z)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ll) "trattamento": le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

mm) "centro di raccolta dei RAEE": centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *mm)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE;

nn) "marchio": immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'art. 28, che permette l'identificazione del produttore;

oo) "raggruppamento": ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;

pp) "luogo di raggruppamento": deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'art. 11;

qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

2. Non è "produttore" ai sensi della lettera *g)* chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera *g)*.

3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.».

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:

«Art. 35 *(Comitato di vigilanza e di controllo)*. — 1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti:

a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'art. 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso art. 29, comma 8;

b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'art. 29, comma 6;

c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera *b)*, le rispettive quote di mercato dei produttori;

d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera *b)* e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera *b)*;

e) vigila affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'art. 29;

f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo;

g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV;

h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;

i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all'art. 31, comma 2.

2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera *c)* del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi del ciclo di vita dei beni che può essere facoltativamente presentata da ciascun produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera *d)*, il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.

4. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:

«Art. 29 *(Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE)*. — 1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)*.

2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'art. 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9.

4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto.

5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 30, secondo le modalità indicate all'art. 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentante autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma.

6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente.

7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali.

8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 180-*bis*, comma 1, lettera *b)* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 180-*bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

(*Omissis*).;

b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 33 e dell'Allegato II al citato decreto legislativo n. 49 del 2014, è riportato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2014, n. 73, S.O.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 180, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 180-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:

«Art. 31 *(Monitoraggio e comunicazioni)*. — 1. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.

(*Omissis*).».

— Per i riferimenti al testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, si veda nelle note all'art. 4.

16G00150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Protone SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 29 gennaio 2016 dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Saint Didier au Mont d'Or (Lione)- Francia, 2 Rue Claude Chappe, Parc d'affaires de Crecy-69771, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PROTONE SL contenente la sostanza attiva acido abscissico, uguale al prodotto di riferimento denominato Excelero registrato al n.16579, ai sensi dell' art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con D.D. in data 24 dicembre 2015, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Excelero registrato al n.16579;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 con il quale la sostanza attiva acido s- absscissico è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 giugno 2024, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 30 giugno 2025, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2025, l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, 2 Rue Claude Chappe, Parc d'affaires de Crecy-69771, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Protone SL» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 2 - 4 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: A to Z Drying Inc. 1000 Wallace Road - Osage, IA 50461 U.S.A.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16579.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 16 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

PROTONE SL

(CONCENTRATO SOLUBILE)

Fitoregolatore per la colorazione dell'uva (varietà rosse)

PROTONE SL - Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

Composizione		
Acido S-Abscissico	**g**	**10 (=104 g/L)**
Coformulanti q.b. a	**g**	**100**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimento di produzione:
A to Z Drying Inc.
1000 Wallace Road - Osage, IA 50461 U.S.A.

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Tel +39 02 452801

Contenuto: 2-4-5-10 L Partita N.

INDICAZIONI DI PERICOLO: **H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**
PREVENZIONE: **P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**
REAZIONE: **P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**
CONSERVAZIONE: **P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**
SMALTIMENTO: **P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri, con 10 metri vegetati, dai corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
PROTONE SL è un regolatore di crescita in formulazione liquida contenente Acido S-Abscissico (ABA), fitormone comunemente presente nelle piante. Il prodotto favorisce la colorazione dell'uva rossa.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
VITE (uva - varietà rosse)
Il prodotto favorisce e incrementa la colorazione degli acini dell'uva rossa consentendo l'anticipo della raccolta e la massimizzazione della resa. L'effetto dei risultati dipende dalla varietà e dalle condizioni del vigneto.
Dosi d'impiego
Effettuare 1-3 applicazioni di PROTONE SL partendo dall'invaiatura fino alla raccolta con un intervallo minimo di 7 giorni.
I migliori risultati si ottengono impiegando 400 ml/hl di prodotto con volumi d'acqua pari a 1.000 l/ha.
La dose massima per ettaro non deve superare i 4 litri per singolo trattamento.
Assicurare una completa e uniforme bagnatura dei grappoli al fine di garantire una totale copertura degli stessi in entrambi i lati, evitando il gocciolamento della soluzione.

Avvertenza: al fine di ottenere i migliori risultati si consiglia di effettuare il trattamento in presenza di alta umidità relativa (mattina presto o sera tardi) e in assenza di clima secco.
Una copertura insufficiente può ridurre la colorazione o limitare lo sviluppo uniforme del colore nei grappoli.
Applicare la soluzione di irrorazione entro 24 ore dalla preparazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 FEB. 2016

16A05304

DECRETO 1° luglio 2016.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «San Raffaele Pisana», in Roma, per la disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), e in particolare l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, il quale prevede che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, previa intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro 1° febbraio 2005, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico della Casa di Cura «San Raffaele Pisana» di Roma, con sede legale in via della Pisana n. 235, Istituto con personalità giuridica di diritto privato, per la disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale»;

Vista le note del 28 aprile 2008 e del 24 giugno 2013, con le quali l'IRCCS San Raffaele Pisana ha tramesso al Ministero della salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la suddetta disciplina;

Visto il decreto del Commissario *ad acta* n. 525 del 23 dicembre 2013, con il quale la Regione Lazio ha proceduto alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie dalla Società San Raffaele S.p.a. alla Società San Raffaele Roma S.r.l. per il presidio sanitario denominato IRCCS San Raffaele Pisana;

Vista la nota del 13 gennaio 2014, prot. n. 26, con la quale la l'IRCCS San Raffaele Pisana ha comunicato che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la Regione Lazio ha provveduto al trasferimento della gestione del medesimo Istituto alla San Raffaele Roma S.r.l;

Visto il decreto del Commissario *ad acta* n. U00416 del 27 novembre 2014, con il quale la regione Lazio ha espresso la coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS San Raffaele Pisana gestituto dalla Società San Raffale Pisana S.r.l.;

Vista la relazione riguardante la *site-visit* effettuata, in data 28 gennaio 2016, presso la sede di via delle Pisana n. 235 e i laboratori di ricerca siti in via di Val Cannuta n. 247 del citato Istituto, dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del 28 dicembre 2015 del direttore generale p.t. della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 325776 del 20 giugno 2016, con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento scientifico per le sedi sopra specificate;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS San Raffaele Pisana, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, gestito dalla Società San Raffaele Roma S.r.l., con riferimento alla sede di Roma, via della Pisana n. 235 e ai laboratori di ricerca siti in Roma, via di Val Cannuta n. 247, per la disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A05325

DECRETO 1° luglio 2016.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Società di diagnostica nucleare - SDN spa», in Napoli, per la disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive moditicazioni, concernente la disciplina del riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e in particolare l'art. 13 che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale prevede che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2014, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato - Società di diagnostica nucleare - SDN S.p.a.» di Napoli, nella disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata»;

Vista la nota del 10 febbraio 2016 con la quale l'Istituto ha trasmesso la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la predetta disciplina;

Vista la relazione riguardante la *site-visit* effettuata presso citato Istituto in data 1° marzo 2016 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 15 gennaio 2016, modificato con d.d. 29 febbraio 2016, che hanno visitato le sedi di via Crispi n. 8 e via Gianturco n. 113 - Napoli;

Visto, altresì, il verbale di chiarimento della predetta commissione del 18 maggio 2016;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, letter da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 17764 del 20 giugno 2016, con la quale il Presidente della Regione Campania espresso propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento del carattere scientifico del IRCCS di diritto privato «Società di diagnostica nucleare - SDN S.p.a. - con sede legale in a Crispi n. 8 - Napoli, per la disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata»;

2. Il riconoscimento é soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A05326

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1050 della Commissione del 12 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 240 del 13 settembre 2007, con il quale sono state registrate la denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 57 del 10 marzo 2009, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Asparago Bianco di Bassano»;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 216 del 15 settembre 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, l'incarico concesso con il decreto del 25 febbraio 2009 e successivamente rinnovato con decreto del 6 settembre 2012, al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza), via Matteotti n. 39, presso Municipio di Bassano del Grappa, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell' 11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05332

DECRETO 24 giugno 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 15 del 21 gennaio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 15 del 21 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 aprile 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 96 del 26 aprile 2010 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'8 giugno 2013 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera *e)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato 3A PTA Soc. cons. a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, l'incarico concesso con il decreto ministeriale del 29 marzo 2004 e successivamente rinnovato con decreto del 29 marzo 2007, con decreto dell'8 aprile 2010 ed infine con decreto del 24 maggio 2013, al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale con sede legale in San Martino in Campo (PG), Via delle Fascine n. 4, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05333

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Estia società cooperativa», in Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante.

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «irreperibile»;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Estia Società Cooperativa» con sede in Pavia (PV) (codice fiscale 02232830188), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R) e ivi domiciliato in via Savona, n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05316

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Perseo società cooperativa», in Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «sconosciuto»;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Perseo Società Cooperativa» con sede in Pavia (PV) (codice fiscale 02232820189), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R) e ivi domiciliato in via Savona, n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05317

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Eco Service società cooperativa», in Viadana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «sconosciuto»;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eco Service Società Cooperativa» con sede in Viadana (MN) (codice fiscale 02361710201), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Malavasi, nato a Mantova il 16 ottobre 1962 (codice fiscale MLVNCL62R16E897C) e ivi domiciliato in vicolo Canove n. 22.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05318

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Co.Se.Ge. società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.SE.GE. Società Cooperativa» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06705290960), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luca Bubbi, nato a Genova il 25 febbraio 1964 (codice fiscale BBBPLC64B25D969D), domiciliato in Milano (MI), via Borgospesso n. 27.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05319

DECRETO 17 giugno 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Miele», in Verona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 6 maggio 2011 n. 200/2011, con il quale la società cooperativa «Società Cooperativa Miele» con sede in Verona (VR) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Roberto Vantini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 23 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confederazione cooperative italiane;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980 (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P), domiciliato in Verona, via Santa Teresa n. 51/H, in sostituzione del dott. Roberto Vantini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05320

DECRETO 21 giugno 2016.

Approvazione dei programmi di manutenzione annuale predisposti dai Gestori di reti di trasporto di gas naturale, per l'anno termico 2015-2016.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito «decreto legislativo n. 164/2000», ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 8 che prevedono rispettivamente che:

l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è un'attività di interesse pubblico;

le imprese che svolgono l'attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità);

Visto il decreto legislativo n. 164/2000 ed in particolare l'art. 9 che, al comma 1 prevede, fra l'altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità, con decreto del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero), che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge l'attività di trasporto del gas naturale;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, ai sensi del quale le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» (nel seguito decreto legislativo n. 93/2011);

Visto l'art. 10, comma 6, lettera *f)* del decreto legislativo n. 93/2011 che prevede che ciascun Gestore della rete di trasporto del gas naturale gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità e a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere e che il programma è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità, ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici e che i contenuti di tale programma sono comunicati anche alle regioni;

Vista la lettera del 5 agosto 2015, protocollo OPER/08/2015, e relativi allegati con cui la società Snam Rete Gas Spa ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione e dei lavori che interessano la propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2015-2016 dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale e le relative durate;

Vista la lettera del 21 settembre 2015, protocollo DT/PA/rm/2015/1135, e relativi allegati con cui la società S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa, ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2015-2016 dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale e le relative durate;

Vista la lettera del 22 settembre 2015, n. 0266, e relativi allegati con cui la società Infrastrutture Trasporto Gas Spa ha comunicato al Ministero il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2015-2016 dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale e le relative durate;

Vista la lettera del 24 settembre 2015, n. 0022490 con la quale la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero ha richiesto all'Autorità l'espressione del parere sui programmi di manutenzione delle reti di trasporto del gas naturale di cui ai visti precedenti;

Vista la comunicazione del direttore della Direzione mercati elettricità e gas dell'Autorità, protocollo generale n. 0003574 del 5 febbraio 2016, trasmessa alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero con la quale è stato espresso il parere sui piani di manutenzione delle società di trasporto del gas naturale prima citate;

Considerato che i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2015-2016 delle società Snam Rete Gas Spa, S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa e Infrastrutture Trasporto Gas Spa, contengono gli elementi necessari per l'individuazione degli interventi di manutenzione programmati sulle proprie reti di trasporto del gas naturale, della relativa tempistica, nonché delle conseguenti interruzioni o riduzioni della capacità di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera *f)* del decreto legislativo n. 93/2011, approva i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale trasmessi dalle società Snam Rete Gas Spa, S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa e Infrastrutture Trasporto Gas Spa per l'anno termico 2015-2016.

2. I programmi di manutenzione di cui al comma 1, allegati al presente decreto, sono comunicati alle regioni.

3. Restano fermi gli obblighi dei Gestori delle reti di trasporto del gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 137/02 e n. 602/2013/R/gas in materia di pubblicazione e comunicazione degli interventi previsti sulle reti di trasporto del gas naturale.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

ALLEGATO

SNAM RETE GAS

Snam Rete Gas - Programmi di manutenzione della rete di trasporto. Anno termico 2015 - 2016

1 - Interventi su Rete Nazionale

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
1	Ottobre 2015	Centro Orientale	Bologna	By-Pass Nodo di Minerbio	Metanodotto Minerbio-Poggio Renatico	22%	5	Emilia Romagna
2	Ottobre 2015	Sud Orientale	Foggia	Fiume Celone - Candela	Inserimento 2a valvola impianti	-	-	Puglia
3	Ottobre 2015	Sud Orientale	Foggia	Biccari - Fiume Celone	Inserimento 2a valvola aree trappole	-	-	Puglia
4	Ottobre 2015	Sud Occidentale	Lamezia Terme	Sant'Eufemia - Crotone	Rifacimento attraversamento Fiume Tacina	-	-	Calabria
5	Ottobre 2015	Nord Orientale	Marghera	Ravenna - Mestre Dn 550	Variante Lughetto DN 550	-	-	Veneto
6	Ottobre 2015	Centro Orientale	Reggio Emilia	Derivazione per Pavullo	Variante provvisoria Rio Torto	-	-	Emilia Romagna
7	Ottobre 2015	Nord Orientale	Rovigo	Zimella-Poggio Renatico	Metanodotto Minerbio-Poggio Renatico	-	-	Veneto
8	Ottobre 2015	Sud Occidentale	Tarsia	Rossano -Tarsia	Allacciamento Autogrill srl Comune di Corigliano	-	-	Calabria
9	Ottobre 2015	Sud Orientale	Vasto	Ravenna - Chieti	Variante a Cepagatti	-	-	Marche
10	Novembre 2015	Sud Orientale	Vasto	Chieti - San Salvo	Allacciamento Gruppo Mucci di Rocca S.Giovanni	-	-	Marche
11	Novembre 2015	Sud Orientale	Vasto	Ravenna - Chieti	Inserimento 2a valvola impianti	-	-	Marche
12	Dicembre 2015	Sud Orientale	Foggia	Massafra - Biccari	Metanodotto Biccari-Campochiaro	-	-	Puglia
13	Dicembre 2015	Nord Orientale	Marghera	Ravenna - Mestre	Rifacimento attraversamento Brenta e Bacchiglione TOC	-	-	Veneto
14	Dicembre 2015	Nord Orientale	Rovigo	Ravenna - Mestre	Rifacimento attraversamento Brenta e Bacchiglione TOC	-	-	Veneto
15	Dicembre 2015	Nord Orientale	Rovigo	Zimella-Poggio Renatico	Metanodotto Minerbio-Poggio Renatico	-	-	Veneto
16	Marzo 2016	Nord	Gorgonzola	Zimella-Cervignano e vari entranti Nodo Sergnano	Nuovo Nodo di Sergnano	-	-	Lombardia
17	Marzo 2016	Sud Occidentale	Sala Consilina	Allacciamento Eni E&P Grumento Nova	Potenziamento Campo produzione Monte Alpi di Viggiano	100%	5	Basilicata
18	Marzo 2016	Nord Orientale	Verona	Tarvisio - Sergnano	Metanodotto Zimella-Cervignano	-	-	Veneto
19	Aprile 2016	Nord Orientale	Codroipo	Tarvisio - Sergnano	Variante attraversamento SP51 Venchiaruzzo a Zoppola	16%	5	Friuli Venezia Gulia
20	Aprile 2016	Sud Occidentale	Lamezia Terme	Sant'Eufemia - Crotone	Variante attraversamento Torbido	-	-	Calabria
21	Maggio 2016	Sud Orientale	Brindisi	Palagiano - Brindisi	Inserimento 2a valvola impianti	-	-	Puglia
22	Maggio 2016	Centro Orientale	Civitanova Marche	Centrale Agip Fano/Ravenna Chieti	Variante parallelismo	100%	1	Marche
23	Maggio 2016	Centro Orientale	Forlì	Porto Corsini - Ra Terra	Rifacimento PID	-	-	Emilia Romagna
24	Maggio 2016	Nord Orientale	Verona	Tarvisio - Sergnano	Metanodotto Zimella-Cervignano	-	-	Veneto
25	Giugno 2016	Centro Orientale	Bologna	Collegamento Cavarzere - Minerbio al Nodo di Minerbio	Nuovo Nodo di Minerbio	100%	4	Emilia Romagna
26	Giugno 2016	Centro Orientale	Bologna	Minerbio - Castelfranco	Nuovo Nodo di Minerbio	-	-	Emilia Romagna
27	Giugno 2016	Sud Orientale	Brindisi	Palagiano - Brindisi	Inserimento 2a valvola impianti	-	-	Puglia
28	Giugno 2016	Sud Orientale	Vasto	San Salvo - Biccari	Modifiche Impiantistiche e rifacimento attraversamento Loc. Larino	-	-	Marche
29	Luglio 2016	Centro Orientale	Bologna	Poggio Renatico - Minerbio	Nuovo Nodo di Minerbio	-	-	Emilia Romagna
30	Luglio 2016	Centro Orientale	Bologna	Castelbolognese - Minerbio	Nuovo Nodo di Minerbio	-	-	Emilia Romagna
31	Luglio 2016	Centro Orientale	Bologna	Poggio Renatico - Minerbio - Zimella	Nuovo Nodo di Minerbio	-	-	Emilia Romagna
32	Luglio 2016	Centro Orientale	Bologna	Minerbio - Ravenna	Nuovo Nodo di Minerbio	-	-	Emilia Romagna
33	Luglio 2016	Centro Orientale	Bologna	Collegamento Cavarzere - Minerbio al Nodo di Minerbio	Nuovo Nodo di Minerbio	100%	2	Emilia Romagna
34	Luglio 2016	Sud Orientale	Brindisi	Palagiano - Brindisi Sud	Inserimento 2a valvola impianti	-	-	Puglia
35	Agosto 2016	Centro Orientale	Bologna	Arezzo - Minerbio	Nuovo Nodo di Minerbio	15%	7	Emilia Romagna
36	Agosto 2016	Sud Orientale	Brindisi	Turi - Brindisi	Inserimento 2a valvola impianti	-	-	Puglia
37	Agosto 2016	Sud Orientale	Brindisi	Palagiano - Brindisi	Inserimento 2a valvola impianti	-	-	Puglia
38	Settembre 2016	Centro Orientale	Civitanova Marche	Ravenna-Chieti	Allacciamento Metano Fano Srl di Pesaro (PU)	-	-	Marche
39	Settembre 2016	Centro Orientale	Fidenza	La Spezia-Cortemaggiore	Variante comune Borgo Val di Taro	-	-	Emilia Romagna
40	Settembre 2016	Centro Orientale	Forlì	Rimini - San Sepolcro	Variante "La Bonina"	-	-	Emilia Romagna
41	Settembre 2016	Centro Orientale	Forlì	Collegamento Agip Rubicone al Ravenna - Chieti	Allacciamento Celli Giuliano S.r.l. - Gatteo (FC)	100%	1	Emilia Romagna
42	Settembre 2016	Sud Occidentale	Lamezia Terme	Sant'Eufemia - Crotone	Variante VV 5-6 - Fiume Corace	-	-	Calabria
43	Settembre 2016	Sud Orientale	Matera	Ferrandina - Altamura	Variante in abb. potenziamento Ferrandina - Altamura	-	-	Basilicata
44	Settembre 2016	Nord Orientale	Rovigo	Ravenna - Mestre	Variante Cuori a valle	-	-	Veneto

2 - Interventi di particolare rilevanza sulla Rete Regionale

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
1	Ottobre 2015	Nord	Brescia	Mornico al Serio - Travagliato	Tratto Mornico al Serio - Chiari	-	-	Lombardia
2	Ottobre 2015	Sud Orientale	Foggia	Diramazione Asi di Calaggio	Inserimento 2a valvola aree trappole	-	-	Puglia
3	Ottobre 2015	Sud Orientale	Foggia	Potenziamento Metanodotto Borgomezzanone-Barletta	Inserimento 2a valvola aree trappole	-	-	Puglia
4	Ottobre 2015	Sud Orientale	Foggia	Derivazione per Manfredonia	Inserimento 2a valvola aree trappole	-	-	Puglia
5	Ottobre 2015	Nord Orientale	Rovigo	Alfonsine-Veneto	Variante Este Alfonsine-S.Bonifacio	-	-	Veneto
6	Ottobre 2015	Nord Occidentale	Santhià	Cortemaggiore - Torino	Variante in Crescentino	-	-	Piemonte
7	Ottobre 2015	Sud Orientale	Vasto	Allacciamento I.C.O.	Allacciamento Sozio Combustibili	-	-	Marche
8	Novembre 2015	Sud Orientale	Brindisi	Spina Fiat Allis	Rifacimento odorizzazione Remi 36197601 Metro Spa self	-	-	Puglia
9	Novembre 2015	Sicilia	Giardini Naxos	Allacciamento Sondel	Modifica omega/5 Sondel Milazzo	-	-	Sicilia
10	Novembre 2015	Nord Occidentale	Tortona	Cortemaggiore - Genova	Variante da V.1 a V11	-	-	Piemonte
11	Dicembre 2015	Sud Orientale	Foggia	Derivazione Tatta	Rifacimento PIDA 4103136/2 Trafilcoop	-	-	Puglia
12	Dicembre 2015	Sud Orientale	Matera	Derivazione per Ginosa 1° E 2° Tratto	Allacciamento Digiservice S.r.l. di Laterza	-	-	Basilicata
13	Dicembre 2015	Nord Occidentale	Santhià	Trino-Vercelli-Romagnano-Borgosesia	Variante tratta Desano-Vercelli	-	-	Piemonte
14	Dicembre 2015	Sud Orientale	Vasto	Potenziamento Spina Pescara	MIG T.p. e rip. Imp.Potenziamento Spina di Pescara	-	-	Marche
15	Gennaio 2016	Sud Orientale	Brindisi	Derivazione Sannicola -Ugento-Tricase 3° Tratto	Allacciamento Aviolamp sas C/ne Melissa	-	-	Puglia
16	Febbraio 2016	Sud Orientale	Matera	Derivazione per Tricarico	Variante ripr. cop. attrav. Torrente Bilioso	-	-	Basilicata
17	Marzo 2016	Sud Orientale	Brindisi	Allacciamento Comune di Ceglie Messapica	Allacciamento Menga Petroli	-	-	Puglia
18	Marzo 2016	Sud Orientale	Brindisi	Allacciamento Sanac	Rifacimento Pida allacciamento Sanac Taranto	-	-	Puglia
19	Marzo 2016	Sud Orientale	Brindisi	Allacciamento Birra Dreher	Rifacimento Pida allacciamento Birra Dreher	-	-	Puglia
20	Marzo 2016	Nord Occidentale	Santhià	Cortemaggiore - Torino	Variante attraversamento Fiume Dora Baltea	-	-	Piemonte
21	Marzo 2016	Sud Orientale	Vasto	Derivazione per Pescara I Tr.	Realizzazione pozz. Imp. Fond/Valtertosto	-	-	Marche
22	Marzo 2016	Sud Orientale	Vasto	Allacciamento General Tex/Allacciamento Selenia	Realizzazione pozz. Imp. Gener/Selenia	-	-	Marche
23	Marzo 2016	Sud Orientale	Vasto	Allacciamento Industria Laterizi Silpe	Allacciamento Silpe: variante e inserimento Pida	-	-	Marche
24	Aprile 2016	Sud Orientale	Brindisi	Derivazione per Sanarica	Allacciamento Metalupia S.r.l. di Muro Leccese	-	-	Puglia
25	Aprile 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Allacciamento Baltea Leinì	Variante	-	-	Piemonte
26	Aprile 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Derivazione per Condove	Variante attraversamento Fiume Dora Riparia	-	-	Piemonte
27	Aprile 2016	Sud Occidentale	Tarsia	Pisticci-S.Eufemia Tr.7°	Sostituzione PIL 4500150/18.1 - 19	-	-	Calabria
28	Maggio 2016	Sud Orientale	Matera	Allacciamento Enel	Rifacimento odorizzazione Remi 32930701 Metro Italia	-	-	Basilicata
29	Maggio 2016	Sud Orientale	Matera	Spina Di Bari	Spostamento Imp. allacciamento Radaelli Sud	-	-	Basilicata
30	Maggio 2016	Sud Orientale	Vasto	Casa Circond. Di Vasto	Rifacimento odorizzazione Remi 32840301 Dir.Casa Circon	-	-	Marche
31	Maggio 2016	Sud Orientale	Vasto	Allacciamento Comune di Atessa	Rifacimento Pil e Pida	-	-	Marche
32	Maggio 2016	Sud Orientale	Vasto	Allacciamento Trafil.Meridionali	Variante e cunicolo	-	-	Marche
33	Giugno 2016	Centro Occidentale	Avezzano	Allacciamento Comune L'Aquila 2°P	Allacciamento Sodifa S.r.l.	-	-	Abruzzo
34	Giugno 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Anello di Torino	Normalizzazione rete di Torino	-	-	Piemonte
35	Giugno 2016	Sud Orientale	Foggia	Bisaccia Lacedonia 1° Tratto	Rifacimento impianto 4104977/5	-	-	Puglia
36	Giugno 2016	Sud Orientale	Foggia	Diramazione Asi Nerico Calitri	Adeguamento Ped Calitri N.823/A	-	-	Puglia
37	Giugno 2016	Nord Occidentale	Tortona	Cortemaggiore - Genova e Tortona-Gavi	Realizzazione collegamento su Metanodotto Tortona-Gavi	-	-	Piemonte
38	Giugno 2016	Sud Orientale	Vasto	Diramazione per Bucchianico (Ex Vasto Roma)	Allacciamento Martina Gas S.r.l.	-	-	Marche
39	Giugno 2016	Nord Occidentale	Verbania	Trino Vercelli Romagnano	Rifacimento tratta Ghislarengo	-	-	Piemonte
40	Giugno 2016	Centro Occidentale	Viterbo	Derivazione C.S. Elia 1° e 2° Tronco	Inserimento giunti impianto 808/A	-	-	Lazio
41	Luglio 2016	Sud Orientale	Brindisi	Brindisi Arnesano 1 Tratto Brindisi Trepuzzi	Inserimento 2a valvola impianti	-	-	Puglia
42	Luglio 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Anello di Torino	Normalizzazione rete di Torino	-	-	Piemonte
43	Luglio 2016	Nord Occidentale	Genova	Tortona - Gavi	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
44	Luglio 2016	Nord Occidentale	Genova	Collegamento Alessandria -Genova	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
45	Luglio 2016	Nord Occidentale	Genova	Derivazione per Recco	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
46	Luglio 2016	Nord Occidentale	Genova	Allacciamento Comune Gavi 1° Presa	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
47	Luglio 2016	Sud Occidentale	Lamezia Terme	Derivazione per Soverato	Variante attraversamento Fiume Corace	-	-	Calabria
48	Luglio 2016	Sud Orientale	Matera	Derivazione per Giovinazzo	Allacciamento Eni R&M Giovinazzo SS 16 direz. Sud	-	-	Basilicata
49	Luglio 2016	Nord Occidentale	Verbania	Trino Vercelli Romagnano	Variante 1156 in Comune di Serravalle S.	-	-	Piemonte
50	Luglio 2016	Centro Orientale	Bologna	Cavarzere - Minerbio	Collegamento al Nodo di Minerbio	-	-	Emilia Romagna
51	Agosto 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Anello Torino	Normalizzazione rete di Torino	-	-	Piemonte
52	Agosto 2016	Nord Occidentale	Genova	Derivazione Arquata 60240	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
53	Agosto 2016	Nord Occidentale	Genova	Allacciamento Comune Carrosio e allacciamento Tre Colli	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
54	Agosto 2016	Nord Occidentale	Genova	Allacciamento Comune Voltaggio	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
55	Agosto 2016	Nord Occidentale	Genova	Allacciamento Comune Fracconalto	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
56	Agosto 2016	Nord Occidentale	Genova	Derivazione Busalla e Potenziamento Derivazione Busalla	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
57	Agosto 2016	Nord Occidentale	Genova	Cortemaggiore Genova e Spina di Genova	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Liguria
58	Agosto 2016	Sud Occidentale	Lamezia Terme	Pisticci- Sant'Eufemia	Variante sostituzione impianti di linea	-	-	Calabria
59	Agosto 2016	Sud Orientale	Matera	Diramazione per Irsina	Opere Idrogeologiche e variante diramazione per Irsina	-	-	Basilicata
60	Agosto 2016	Nord	Novedrate	Monza - Muggiò	Variante Metanodotto Monza-Cesano Berta-Pezzotta a Monza	-	-	Lombardia
61	Agosto 2016	Nord	Novedrate	Monza - Cesano Maderno	Variante Metanodotto Monza-Cesano a Muggiò	-	-	Lombardia
62	Agosto 2016	Nord	Rho	Alimentatore Sud Milano	Allacciamento A2A Reti Gas SpA	-	-	Lombardia
63	Agosto 2016	Centro Occidentale	Scandicci	Spina di Firenze	Eliminazione spurgo via Ricasoli	-	-	Toscana
64	Agosto 2016	Centro Occidentale	Scandicci	Allacciamento Colmetano	TOC Fiume Elsa	-	-	Toscana
65	Agosto 2016	Sud Orientale	Vasto	Derivazione per Pescara I Tr.	Interventi idrogeologici	-	-	Marche
66	Agosto 2016	Sud Orientale	Vasto	Derivazione per Pescara I Tr.	Realizzazione pozz. Imp.Edison/Villareia	-	-	Marche
67	Settembre 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Comp. Anello di Torino	Variante	-	-	Piemonte
68	Settembre 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Anello Torino	Normalizzazione rete di Torino	-	-	Piemonte
69	Settembre 2016	Sud Orientale	Foggia	Allacciamento Bitonto-Molfetta-Trani-Barletta	Adeguamento Imp. 4104050/1 Trani/Barletta	-	-	Puglia
70	Settembre 2016	Sud Orientale	Foggia	Allacciamento Celam	Variante	-	-	Puglia
71	Settembre 2016	Centro Occidentale	Guidonia	Spina Tivoli	Variante Galli - allacciamento Comune Tivoli	-	-	Lazio
72	Settembre 2016	Sud Orientale	Matera	Allacciamento Comune Di Grassano	Opere Idrogeologiche e Variante	-	-	Basilicata
73	Settembre 2016	Sud Orientale	Matera	Potenziamento Bitetto-Bitonto	ANAS-Variante in asse	-	-	Basilicata
74	Settembre 2016	Sud Orientale	Matera	Allacciamento Ministero dei Trasporti Motorizz. Civile	Rifacimento odorizzazione Remi 32912601 Minist.Trasport	-	-	Basilicata
75	Settembre 2016	Sud Orientale	Matera	Derivazione Bitonto-Molfetta-Trani-Barletta	Allacciamento Powerflor S.r.l.	-	-	Basilicata
76	Settembre 2016	Sud Orientale	Matera	Bitetto-Monopoli	Variante Comune di Valenzano	-	-	Basilicata
77	Settembre 2016	Nord	Novedrate	Piantedo - Berbenno	Variante SS 38 Anas	-	-	Lombardia
78	Settembre 2016	Nord	Novedrate	Montorfano- Albavilla	Lurago - Como e Allacciamento Balzaretti e Modigliani	-	-	Lombardia
79	Settembre 2016	Nord Occidentale	Santhià	Cortemaggiore - Torino	Normalizzazione metanodotto	-	-	Piemonte
80	Settembre 2016	Nord Occidentale	Tortona	Cortemaggiore - Genova e Tortona-Gavi	Potenziamento Gavi - Pietralavezzara	-	-	Piemonte
81	Settembre 2016	Sud Orientale	Vasto	Derivazione Trivento Agnone	Variante derivazione per F.Trigno	-	-	Marche
82	Settembre 2016	Sud Orientale	Vasto	Allacciamento Coasiv	Ricollegamento a Consorzio Arap	-	-	Marche
83	Settembre 2016	Sud Orientale	Vasto	Allacciamento Ilas	Variante	-	-	Marche
84	Settembre 2016	Nord Occidentale	Verbania	Trino - Vercelli - Romagnano	Rifacimento allacciamento comune di Gattinara	-	-	Lombardia

3 - Ispezioni tramite pig

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
1	Ottobre 2015	Nord Occidentale	Tortona	Oviglio-Ponti	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Piemonte
2	Ottobre 2015	Nord Occidentale	Genova	Cosseria-Vado Ligure	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Liguria
3	Ottobre 2015	Sicilia	Ragusa	Carcaci-Augusta	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Sicilia
4	Ottobre 2015	Nord Occidentale	Tortona	Oviglio-Ponti	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Piemonte
5	Ottobre 2015	Nord Occidentale	Genova	Cosseria-Vado Ligure	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Liguria
6	Ottobre 2015	Nord Occidentale	Santhià	Albano-Cossato	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Piemonte
7	Novembre 2015	Sicilia	Ragusa	Carcaci-Augusta	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Sicilia
8	Novembre 2015	Nord Occidentale	Santhià	Albano-Cossato	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Piemonte
9	Gennaio 2016	Sicilia	Caltanissetta	Sciara - Altavilla Milicea	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Sicilia
10	Gennaio 2016	Sicilia	Caltanissetta	Altavilla Milicea - Palermo	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Sicilia
11	Gennaio 2016	Sicilia	Caltanissetta	Sciara - Altavilla Milicea	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Sicilia
12	Gennaio 2016	Sud Orientale	Foggia	Calabritto - Lacedonia	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Puglia
13	Febbraio 2016	Sud Orientale	Brindisi	Cellamare - Monopoli	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Puglia
14	Febbraio 2016	Sicilia	Caltanissetta	Altavilla Milicea - Palermo	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Sicilia
15	Febbraio 2016	Sud Orientale	Foggia	Calabritto - Lacedonia	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Puglia
16	Febbraio 2016	Sud Occidentale	Sala Consilina	Grottole - Potenza	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Campania
17	Febbraio 2016	Sud Orientale	Brindisi	Cellamare - Monopoli	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Puglia
18	Febbraio 2016	Sud Orientale	Foggia	Derivazione Per Manfredonia	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Puglia
19	Febbraio 2016	Sud Occidentale	Sala Consilina	Grottole - Potenza	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Campania
20	Marzo 2016	Sud Orientale	Foggia	Derivazione Per Manfredonia	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Puglia
21	Marzo 2016	Centro Occidentale	Viterbo	Vitinia-Gallese	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Lazio
22	Marzo 2016	Nord Orientale	Rovigo	Ravenna-Ariano Polesine	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Veneto
23	Marzo 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Alessandria-Torino	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Piemonte
24	Marzo 2016	Centro Occidentale	Viterbo	Vitinia-Gallese	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Lazio
25	Marzo 2016	Nord Orientale	Rovigo	Ravenna-Ariano Polesine	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Veneto
26	Marzo 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Alessandria-Torino	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Piemonte
27	Aprile 2016	Centro Orientale	Forlì	Ravenna-Rimini	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Emilia Romagna
28	Aprile 2016	Centro Orientale	Civitanova Marche	Rimini-Cartoceto	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Marche
29	Maggio 2016	Centro Orientale	Civitanova Marche	Cartoceto-Recanati	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Marche
30	Maggio 2016	Centro Orientale	Forlì	Ravenna-Rimini	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Emilia Romagna
31	Maggio 2016	Centro Orientale	Civitanova Marche	Recanati-San Benedetto	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Marche
32	Maggio 2016	Centro Orientale	Civitanova Marche	Rimini-Cartoceto	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Marche
33	Maggio 2016	Centro Orientale	Civitanova Marche	Cartoceto-Recanati	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Marche
34	Maggio 2016	Sud Orientale	Vasto	San Benedetto-Chieti	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Marche
35	Maggio 2016	Centro Orientale	Civitanova Marche	Recanati-San Benedetto	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Marche
36	Maggio 2016	Sud Orientale	Vasto	San Benedetto-Chieti	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Marche
37	Luglio 2016	Nord	Gorgonzola	Camisano Cervignano	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Lombardia
38	Luglio 2016	Nord	Gorgonzola	Camisano Cervignano	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Lombardia
39	Agosto 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Poirino-Nichelino	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Piemonte
40	Settembre 2016	Nord Orientale	Marghera	Camisano-Scaltenigo	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Veneto
41	Settembre 2016	Nord Orientale	Marghera	Istrana-Moranzani	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia e calibrazione)	-	-	Veneto
42	Settembre 2016	Nord Orientale	Marghera	Camisano-Scaltenigo	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Veneto
43	Settembre 2016	Nord Occidentale	Carmagnola	Poirino-Nichelino	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Piemonte
44	Settembre 2016	Nord Orientale	Marghera	Istrana-Moranzani	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (a flusso magnetico disperso)	-	-	Veneto

4 - Interventi su centrali di compressione

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centrale	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
1	Aprile 2016	-	Poggio Renatico	Dorsale Russa	Manutenzione Annuale e Lavori	13%	21	Emilia Romagna
2	Maggio 2016	-	Poggio Renatico	Dorsale Russa	Manutenzione Annuale e Lavori	13%	30	Emilia Romagna
3	Maggio 2016	-	Messina	Dorsale Nord Africa	Manutenzione Annuale	1%	5	Sicilia
5	Giugno 2016	-	Poggio Renatico	Dorsale Russa	Manutenzione Annuale e Lavori	13%	8	Emilia Romagna
6	Giugno 2016	-	Enna	Dorsale Nord Africa	Manutenzione Annuale	2%	5	Sicilia
8	Giugno 2016	-	Montesano	Dorsale Nord Africa	Manutenzione Annuale	26%	5	Campania
10	Giugno 2016	-	Enna	Dorsale Nord Africa	Manutenzione Annuale	4%	5	Sicilia
12	Giugno 2016	-	Terranuova Bracciolini	Dorsale Nord Africa	Manutenzione Annuale	15%	5	Toscana
14	Giugno 2016	-	Istrana	Dorsale Russa	Manutenzione Annuale	19%	3	Veneto
16	Luglio 2016	-	Tarsia	Dorsale Nord Africa	Manutenzione Annuale	26%	5	Calabria
18	Luglio 2016	-	Melizzano	Dorsale Nord Africa	Manutenzione Annulae	20%	5	Campania
20	Luglio 2016	-	Malborghetto	Dorsale Russa	Manutenzione Annuale	35%	5	Friuli Venezia Giulia
21	Agosto 2016	-	Masera	Dorsale Nord Europa	Manutenzione Annuale	49%	5	Piemonte
22	Settembre 2016	-	Gallese	Dorsale Nord Africa	Manutenzione Annuale	22%	5	Lazio

S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.

Programma di manutenzione della rete di trasporto Anno Termico 2015-2016

Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da CdR)	Dettaglio tipo intervento	Oneri a carico di (Trasportatore/Utente)	REGIONE
SGM00400338D	00400338	TURRIZIANI PETROLI S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
CEL00400503D	00400503	MARTINA GAS S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Nuovi Allacciamenti	Allaccio Nuovo punto Riconsegna	TRASPORTATORE	ABRUZZO
CEL00400502D	00400502	AUCHAN S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Nuovi Allacciamenti	Allaccio Nuovo punto Riconsegna	TRASPORTATORE	ABRUZZO
CEL00000309D	00000309	REAL AROMI S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Nuovi Allacciamenti	Allaccio Nuovo punto Riconsegna	TRASPORTATORE	ABRUZZO
CEL00000306D	00000306	FATER S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Nuovi Allacciamenti	Allaccio Nuovo punto Riconsegna	TRASPORTATORE	ABRUZZO
CEL00000304D	00000304	SOC.MARCONI ASFALTI S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Nuovi Allacciamenti	Allaccio Nuovo punto Riconsegna	TRASPORTATORE	ABRUZZO
CEL00000304D	00000304	SOC.MARCONI ASFALTI S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	ABRUZZO
CEL00000309D	00000309	REAL AROMI S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	ABRUZZO
CEL00400503D	00400503	MARTINA GAS S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	ABRUZZO
SGM00000161D	00000161	SIDERURGICA LATINA MARTIN S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
CEL00000308D	00000308	METANO PINETO DI CARDINALE E.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	ABRUZZO
SGM00000011D	00000011	M.C.LIRI S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400010D	00400010	KAY PROJECT S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
CEL00000312D	00000312	CORBETTA FIA S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	ABRUZZO
CEL00000300D	00000300	NOTARESCO GAS S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	EsmaEst	0871 5501.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	ABRUZZO
SGM00000388D	00000388	MOLISE GESTIONI S.R.L. (Impianto di di Mirabello Sannitico)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	MOLISE
SGM00000392D	00000392	ITALGAS S.P.A. (Impianto di Vinchiaturo)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	MOLISE
SGM00400009D	00400009	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Arce)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO

Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da CdR)	Dettaglio tipo intervento	Oneri a carico di (Trasportatore/Utente)	REGIONE
SGM00400319D	00400319	C.E.G. S.C.A.R.L. (Impianto di Strangolagalli)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000310DA	00000310	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Ceprano 1° presa)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000314D	00000314	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Ferentino)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400308D	00400308	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Pofi)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400309D	00400309	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Amara)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400303D	00400303	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Ripi)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400304D	00400304	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Torrice)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000296DA	00400307	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Boville)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000296DA	00000302	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Veroli)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000296DA	00000296	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Alatri)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000331D	00000331	AMEA S.P.A. (Impianto di Paliano)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000326D	00000326	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Sgurgola)	Totale	dalle ore 7:00 del 18/8/2016 alle ore 19:00 del 19/8/2016	36	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400331D	00400331	TCL INTERNATIONAL S.R.L.	Totale	dalle ore 7:00 del 18/8/2016 alle ore 19:00 del 19/8/2016	36	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000138D	00000138	MALATESTA SUD S.R.L.	Totale	dalle ore 7:00 del 18/8/2016 alle ore 19:00 del 19/8/2016	36	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400138D	00400138	M.I.G. S.R.L.	Totale	dalle ore 7:00 del 18/8/2016 alle ore 19:00 del 19/8/2016	36	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO

Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da CdR)	Dettaglio tipo intervento	Oneri a carico di (Trasportatore/Utente)	REGIONE
SGM00000091D	00000091	C.L. LAUNDRY SERVICE S.P.A.	Totale	dalle ore 7:00 del 18/8/2016 alle ore 19:00 del 19/8/2016	36	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000151D	00000151	MULTIPACK	Totale	dalle ore 7:00 del 18/8/2016 alle ore 19:00 del 19/8/2016	36	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000175D	00000175	HI.DE.CO S.R.L.	Totale	dalle ore 7:00 del 18/8/2016 alle ore 19:00 del 19/8/2016	36	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400212D	00400212	ITAL NORGE S.R.L.	Totale	dalle ore 7:00 del 18/8/2016 alle ore 19:00 del 19/8/2016	36	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000319D	00000319	2i RETE GAS S.P.A. (Impianto di Anagni 2° presa)	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000074D	00000074	GRUPPO LEPETIT S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00009738DA	00009738 00009739	MARANGONI TYRE S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000135DA	00000135 00135000	MARANGONI TYRE S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400342D	00400342	PLASCO S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400344D	00400344	ZETAPLAST S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000159D	00000159	EUROZINCO S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000171D	00000171	PALI ITALIA S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000217D	00000217	EUROVIN S.R.L.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00000037D	00000037	ITALGASBETON S.P.A.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO
SGM00400335D	00400335	UNICOOP TIRRENO S.C.	Totale	07:00-19:00	12	ESMAOvest	0775 8860.1	Verifiche periodiche della rete	interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	UTENTE	LAZIO

Infrastrutture Trasporto Gas

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.

Programmi di manutenzionedella rete di trasporto

Anno Termico: 2015-2016

MESE	UNITA' PERIFERICA	RCAPITO TELEFONCO U. O. DISPACCIAMENTO	METANODOTTO	RETE	GIORNO INIZIO LAVORI	GIORNO FINE LAVORI	ORA INIZIO LAVORI	ORA FINE LAVORI	LAVORO	DETTAGLIO TIPO INTERVENTO	TRATTO INTERESSATO	RIDUZIONE CAPACITA' (TOTALE/ PARZIALE)	TIPOLOGIA INTERVENTO (COME DA CDR)	ADDEBITO COSTI SERVIZIO ALTERNATIVO	PDR	NOTE	DATA ULTIMA MODIFICA	MODIFICA PIANO MENSILE INTERVENTI (SI/NO)	MOTIVAZIONE RIPROGRAM-MAZIONE	SHIPPER 1	SHIPPER 2
ott-15	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
nov-15	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
dic-15	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
gen-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
feb-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
mar-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
apr-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
mag-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
giu-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	27/06/2016	30/06/2016	N.D.	N.D.	Test manovre su valvole intercettazione linea	Manutenzione	entry point di Cavarzere	PARZIALE	========	========	========	in concomitanza delle attività di rifacimento del nodo di Minerbio, che svolgerà SRG, ITG provvederà ad effettuare dei test di manovre sulle valvole di	========	No	========	========	========
lug-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	01/07/2016	02/07/2016	N.D.	N.D.	Test manovre su valvole intercettazione linea	Manutenzione	entry point di Cavarzere	PARZIALE	========	========	========	in concomitanza delle attività di rifacimento del nodo di Minerbio, che svolgerà SRG, ITG provvederà ad effettuare dei test di manovre sulle valvole di	========	No	========	========	========
ago-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========
set-16	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	No	========	========	========

16A05335

DECRETO 24 giugno 2016.

Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2188 del codice civile che istituisce il registro delle imprese;

Visto il comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di attuazione del predetto art. 8;

Visto l'art. 2, di detto regolamento ed in particolare il comma 1, lettera *d)*, che attribuisce all'Ufficio del registro delle imprese, tra l'altro, il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;

Visto l'art. 24 dello stesso regolamento di attuazione ed in particolare il comma 1 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro dello sviluppo economico) il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, il comma 3 che stabilisce le modalità di rilascio dei predetti certificati ed il comma 6 che dispone il contenuto della certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche», che disciplina le modalità di adozione di atti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2014 con il quale sono stati da ultimo approvati i modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese, il modello per il rilascio di certificati camerali in lingua inglese, previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e l'adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9, comma 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40»;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008 recante approvazione del formato elettronico dei modelli di certificati-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2005;

Visto l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato», che detta norme in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese» ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 3, sull'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare le norme concernenti l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di *start-up* innovative ed incubatori certificati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016, recante «Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata *start-up* innovative», in attuazione della previsione contenuta nell'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni con legge n. 33 del 2015;

Visto l'art. 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede la figura delle piccole e medie imprese innovative;

Visto l'art. 1, commi 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» che disciplinano l'istituto della «società benefit», ed, in particolare il comma 377 che prevede che le finalità della società benefit siano indicate specificatamente nell'oggetto sociale;

Visto il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese;

Tenuto conto dell'esito dei lavori svolti nel 2011 dal G20 a seguito dei quali è stato dato mandato al *Financial Stability Board* di coordinare i lavori per la creazione di un sistema internazionale di identificazione univoco e globale, denominato *Global legal entity identifier system* (GLEIS) per la creazione di un codice univoco di identificazione denominato LEI (*Legal entity identifier*) che dovrà essere richiesto dai soggetti giuridici che operano nei mercati finanziari internazionali e consentirà alle autorità di regolamentazione di identificare le parti contraenti;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dei modelli di certificato tipo al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni soprarichiamate.

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli di certificato

1. Sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma 1, sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2014.

Art. 2.

Approvazione del modello di comunicazione unica

1. È adottato il modello di cui all'allegato E al presente decreto per il rilascio da parte dell'Ufficio del registro delle imprese, della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'art. 23, comma 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero: www.mise.gov.it.

Roma, 24 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

ALLEGATO A (art.1 c.1)

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[1]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[2] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[3] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[4] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita' di[5] **il**
Iscritta nella sezione speciale[6] **il**
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[7] **il**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

L.E.I. (Legal Entity Identifier) :
Durata della società:
data termine e proroghe

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori[8]

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato:[9]

Soggetto che esercita il controllo contabile:[10]

---

1 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate

2 Eventualmente sara' riportata la dicitura: "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3"

3 Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.

4 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".

5 Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.

6 Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.

7 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte

8 Solo per le società di persone

9 Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.

Informazioni sugli organi sociali
Informazioni sugli organi di controllo

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[11]

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

Contratti di rete

Start-up innovative , Incubatori certificati, PMI innovative

Alternanza scuola-lavoro

Societa' benefit

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[12]
Valore nominale dei conferimenti[13]
Fondo consortile[14]
Conferimenti e benefici
Informazioni sulla quotazione[15]

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica[16]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

---

10 Ad esempio 'revisore legale', etc.
11 Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
12 Per le società di capitali
13 Per le società di persone
14 Per i consorzi
15 La fonte delle informazioni sulla quotazione e' la Consob. Per le societa' quotate non viene fornito l'elenco soci.
16 Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all'estero

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Attività dell'impresa sociale

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[17])

Fasce di classificazione[18]

Albo Società Cooperative

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [19]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[20])

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI [20]

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

dati iscrizione Sede secondaria

data apertura

Attività esercitata

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[20])

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [21]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

---

[17] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1' o 'ALLA LEGGE 122/1992', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.

[18] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

[19] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

[20] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo

[21] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte

Scritte finali[22]

....[23]

Dicitura imposta di bollo[24]

Totale diritti e bolli[25]

[26]Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………[27]

....[28]

[22] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[23] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa, è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[24] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[25] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[26] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[27] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[28] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[29]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[30] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[31] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella sezione speciale[32] **il**

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[33] **il**

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede
Data costituzione

L.E.I. (Legal Entity Identifier) :
Durata della società:
data termine e proroghe

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori[34]

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci,
poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[35]

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

Contratti di rete

---

29 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
30 Ad esempio IMPRESA AGRICOLA etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
31 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
32 Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
33 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
34 Solo per le società di persone
35 Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.

Alternanza scuola-lavoro

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Valore nominale dei conferimenti

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica[36]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia o all'estero

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici

Attività esercitata nella sede e relativa data inizio

Attività dell'impresa sociale

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[37]*)*

Fasce di classificazione[38]

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [39]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[43]*)*

---

[36] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'

[37] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1' o 'ALLA LEGGE 122/1992', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.

[38] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

[39] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI [40]

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

dati iscrizione Sede secondaria

data apertura

Attività esercitata

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[43]*)*

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [41]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[42]

.... [43]

Dicitura imposta di bollo[44]

Totale diritti e bolli[45]

[46]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[47]

.... [48]

---

[40] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo

[41] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte

[42] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[43] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[44] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[45] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[46] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[47] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[48] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ….[49]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[50] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[51] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella sezione speciale [52] **il**

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[53] **il**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede

Data costituzione

L.E.I. (Legal Entity Identifier) :
Oggetto Sociale:[54]

Numero soci e amministratori[55]

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO [56]

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci,
poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[57]

Contratti di rete

Alternanza scuola-lavoro

---

[49] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[50] Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
[51] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[52] Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
[53] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[54] Dato presente solo nel caso imprese non individuali
[55] Dato presente solo nel caso imprese non individuali
[56] Dato presente solo nel caso imprese non individuali
[57] Ad esempio i poteri del socio

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia o all'estero

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici

Attività esercitata nella sede e relativa data inizio

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[58])

Fasce di classificazione[59]

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [60]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[64])

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI [61]

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

dati iscrizione Sede secondaria

data apertura

Attività esercitata

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[64])

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

---

[58] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1' o 'ALLA LEGGE 122/1992', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.

[59] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

[60] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

[61] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo

Scritte finali[62]

....[63]

Dicitura imposta di bollo[64]

Totale diritti e bolli[65]

[66]Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………[67]

....[68]

[62] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[63] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[64] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[65] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[66] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[67] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[68] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………[69]

- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI SEDE SECONDARIA/UNITA' LOCALE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[70] [71] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[72] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[73] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita' di [74] **il**
Iscritta nella sezione speciale[75] **il**
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[76] **il**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cessazione di tutte le attività dal registro imprese della provincia

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI dal Registro Imprese di[77]

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE dal Registro Imprese di[78]

Cancellazione dal registro Imprese

---

69 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
70 Solo se l'impresa e'iscritta anche nella sezione ordinaria
71 Eventualmente sara' riportata la dicitura: "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3"
72 Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
73 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
74 Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.
75 Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
76 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
77 Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede
78 Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede

Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all'estero

SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività esercitata

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[79])

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[80]

.... [81]

Dicitura imposta di bollo[82]

Totale diritti e bolli[83]

[84]Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………[85]

.... [86]

[79] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1' o 'ALLA LEGGE 122/1992', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.

[80] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[81] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio R.I. della sede dell'impresa.

[82] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[83] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[84] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[85] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[86] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[87]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO REA

Codice fiscale:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. il[88]

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede

Data costituzione

Scopo e oggetto sociale:

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto

Poteri associati alla carica[89]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento [90]

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia

ATTIVITA'

Attività economica prevalente del soggetto e relativa data inizio

Attività economica esercitata nella sede e relativa data inizio

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[91])

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [92]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

---

[87] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[88] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[89] Ad esempio i poteri del legale rappresentante
[90] nel caso di scioglimento di società estera con unità locali in Italia
[91] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1' o 'ALLA LEGGE 122/1992', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.
[92] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

Indicazione di rappresentante del soggetto REA

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[100]*)*

UNITA' LOCALI [93]

Elenco delle unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività economica esercitata

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[100]*)*

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella unità locale

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[94]

.... [95]

Dicitura imposta di bollo[96]

Totale diritti e bolli[97]

[98]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[99]

.... [100]

[93] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo

[94] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa'

[95] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[96] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[97] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[98] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[99] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[100] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[101]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA

Codice fiscale:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. il

nell'apposita sezione del REA

Dati anagrafici della persona fisica

Forma giuridica: PERSONA FISICA

Sede:
indirizzo della sede

Qualifiche :
Qualifica e data
Sezione

Attivita':
Attivita' economica

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO

Cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo
Informazioni sul trasferimento in altra provincia

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[102]

.... [103]

Dicitura imposta di bollo[104]

Totale diritti e bolli[105]

[106]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[107]

.... [108]

---

[101] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate

[102] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari

[103] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede .

[104] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[105] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[106] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede

[107] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[108] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[109]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO

Nella prima parte sono riportate, a seconda dei casi, le informazioni contenute nel:

- *certificato di iscrizione nella sezione ordinaria*
- *certificato di iscrizione nella sezione delle imprese sociali*
- *certificato anagrafico*
- *certificato Sede secondaria*
- *certificato soggetto REA*

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Indicazione dell'eventuale numero di iscrizione al Registro Ditte e del precedente numero di iscrizione al Registro Imprese

ATTI ISCRITTI O DEPOSITATI NEL REGISTRO IMPRESE[110]

Elenco storico di tutti gli atti iscritti o depositati e delle modifiche apportate nel Registro Imprese relative al periodo temporale con il seguente contenuto

Numero protocollo Registro Imprese e relativa data
tipologia dell'atto contenente le modifiche apportate con data dell'atto, eventuale notaio e numero di repertorio.
tipologia di iscrizione effettuata (es. variazione della denominazione ecc.)
contenuto della informazione precedentemente iscritta

[111]INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE[112]

Elenco storico di tutte le modifiche relative al periodo temporale avvenute prima dell'istituzione in Camera di Commercio del Registro Imprese con il seguente contenuto:

data denuncia modifiche, elenco delle tipologie di modifica con relativa data effetto

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE[113]

Elenco delle modifiche relative a variazioni del Repertorio Economico Amministrativo relative al periodo temporale avvenute dopo l'istituzione in Camera di Commercio del Registro Imprese con il seguente contenuto:

data denuncia modifiche, elenco delle tipologie di modifica con relativa data effetto

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [114]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

[109] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[110] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento
[111] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[112] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento
[113] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento
[114] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[115]

....[116]

Dicitura imposta di bollo[117]

Totale diritti e bolli[118]

[119]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[120]

....[121]

[115] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[116] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della Sede dell'impresa.

[117] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[118] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[119] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[120] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[121] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[122]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

SI CERTIFICA CHE DAGLI ATTI ISCRITTI RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE ALL'ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'IMPRESA[123] **SOTTO INDICATA, DAL** [124]**… AL** [125]**…**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di …
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[126] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[127] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[128] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita' di[129] **il**
Iscritta nella sezione speciale[130] **il**
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[131] **il**

Denominazione:

Forma giuridica:

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[132]
Fondo consortile[133]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all'estero

---

[122] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[123] Per le societa' quotate, che non presentano l'elenco soci in vigore, il certificato aggiornato non viene emesso. Puo' essere prodotto il certificato storico relativo ad elenchi precedenti.
[124] Data presente solo se il certificato si riferisce ad un assetto diverso dall'ultimo
[125] Data presente solo se il certificato si riferisce ad un assetto diverso dall'ultimo
[126] Eventualmente sara' riportata la dicitura: "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3"
[127] Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
[128] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[129] Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.
[130] Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
[131] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[132] Per le società di capitali
[133] Per i consorzi

ELENCO DEI SOCI/CONSORZIATI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL[134]
PROTOCOLLO [135]……… DEL [136] ………

Informazione relativa all'eventuale riconferma dell'ultimo elenco soci.

Informazione relativa alla dichiarazione per l'abolizione del libro soci ai sensi dell'art. 16 c.12 undecies L.2 del 28/1/2009

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci

Elenco delle Azioni/Quote con il seguente contenuto:

valore della azione/quota e valore versato
estremi anagrafici e codice fiscale dei titolari della azione/quota[137]
tipologia diritto
domicilio del titolare o rappresentante comune
indirizzo di posta certificata
informazioni relative alla quota o al titolare
vincoli sulla quota

Informazioni relative alla pratica

SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELL'ELENCO SOCI SOPRA RIPORTATO SONO STATI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE I SEGUENTI ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI[138]

oppure

L'ASSETTO SOCIALE SOPRA RIPORTATO E' CONSEGUENTE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SEGUENTI VARIAZIONI SULLE QUOTE SOCIALI[139]

Elenco dei trasferimenti di quote dichiarati contenente:

riferimento all'atto, al protocollo registro imprese e alla data trasferimento;
tipologia dell'atto, tipologia del diritto trasferito;
valore dell'azione/quota e valore versato;
dati anagrafici dante causa e avente causa[140]
domicilio del titolare o rappresentante comune
indirizzo di posta certificata
vincoli sulla quota

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

---

[134] data dell'atto per la situazione antecedente all'abolizione del libro soci (art. 16 c. 12 undecies L. 2/2009); data del deposito per l'assetto sociale successivo alla completa integrazione del registro imprese con la dichiarazione presentata (art. 16 c. 12 undecies L. 2/2009)

[135] estremi identificativi del protocollo della domanda

[136] data di protocollazione della domanda

[137] denominazione in caso di persone giuridiche, cognome e nome in caso di persone fisiche

[138] per la situazione antecedente all'abolizione del libro soci valida fino alla completa integrazione del registro imprese con la dichiarazione presentata (art.16 c.12 undecies L. 2/2009)

[139] per l'assetto sociale successivo alla completa integrazione del registro imprese con le dichiarazioni presentate per l'abolizione del libro soci (art.16 c.12 undecies L. 2/2009)

[140] la dicitura dante causa e avente causa fa riferimento sia a casi di trasferimento per atto tra vivi sia a casi di trasferimento per successione ereditaria

.

Scritte finali[141]

.... [142]

Dicitura imposta di bollo[143]

Totale diritti e bolli[144]

[145]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[146]

.... [147]

[141] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[142] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'Impresa

[143] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[144] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[145] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[146] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[147] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[148]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -
CERTIFICATO DI DEPOSITO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[149] [150] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[151] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[152] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita' di[153] **il**
Iscritta nella sezione speciale[154] **il**
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[155] **il**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

MODELLI ED ATTI DEPOSITATI

Elenco dei protocolli non evasi con il seguente contenuto:
numero, data, modulistica ed atti

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[156]

………………………………… . [157]

Dicitura imposta di bollo[158]

Totale diritti e bolli[159]

148 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
149 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
150 Eventualmente sara' riportata la dicitura: "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3"
151 Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
152 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
153 Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.
154 Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
155 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
156 Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa
157 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.
158 Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
159 Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[160]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[161]

……………………………… .[162]

[160] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa
[161] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[162] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[163]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[164][165] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[166] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[167] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita' di[168] **il**
Iscritta nella sezione speciale[169] **il**

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[170] **il**

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

L.E.I. (Legal Entity Identifier) :

Numero soci e amministratori[171]

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato:[172]

Soggetto che esercita il controllo contabile:[173]
Informazioni sugli organi sociali

Informazioni sugli organi di controllo

---

163 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
164 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
165 Eventualmente sara' riportata la dicitura: "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3"
166 Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
167 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
168 Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.
169 Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
170 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
171 Solo per le società di persone
172 Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
173 Ad esempio 'revisore legale', etc.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[174]

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

Contratti di rete

Start-up innovative , Incubatori certificati, PMI innovative

Alternanza scuola-lavoro

Societa' benefit

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[175]
Valore nominale dei conferimenti[176]
Fondo consortile[177]
Conferimenti e benefici
Informazioni sulla quotazione[178]

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica[179]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all'estero

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici

---

[174] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
[175] Per le società di capitali
[176] Per le società di persone
[177] Per i consorzi
[178] La fonte delle informazioni sulla quotazione e' la Consob. Per le societa' quotate non viene fornito l'elenco soci.
[179] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Attività dell'impresa sociale

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[180]*)*

Fasce di classificazione[181]

Albo Società Cooperative

TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[200]*)*

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [182]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[183]

....[184]

Dicitura imposta di bollo[185]

Totale diritti e bolli[186]

[187]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[188]

....[189]

---

[180] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1' o 'ALLA LEGGE 122/1992', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.

[181] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

[182] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte

[183] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[184] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[185] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[186] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[187] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[188] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[189] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data di emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ….[190]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[191] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[192] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[193] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita' di[194] **il**
Iscritta nella sezione speciale[195] **il**
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[196] **il**

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

L.E.I. (Legal Entity Identifier) :

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[197]
Valore nominale dei conferimenti[198]
Fondo consortile[199]
Informazioni sulla quotazione[200]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione

---

[190] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[191] Eventualmente sara' riportata la dicitura: "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3"
[192] Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
[193] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[194] Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.
[195] Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
[196] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[197] Per le società di capitali
[198] Per le società di persone
[199] Per i consorzi
[200] La fonte delle informazioni sulla quotazione e' la Consob. Per le societa' quotate non viene fornito l'elenco soci.

Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all'estero

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [201]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[202]

.... [203]

Dicitura imposta di bollo[204]

Totale diritti e bolli[205]

[206]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[207]

.... [208]

[201] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte

[202] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[203] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[204] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[205] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[206] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[207] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[208] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …[209]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI NON ISCRIZIONE

Denominazione:

Codice fiscale:

Non è iscritta al Registro delle Imprese di .....
Non è iscritta al Repertorio economico amministrativo di .....

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[210]

Dicitura imposta di bollo[211]

Totale diritti e bolli[212]

....[213]

[209] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[210] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa
[211] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[212] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[213] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI……[214]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di …
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[215]	**il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[216]	**il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[217] **con il numero Albo Artigiani:**	**il**
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita' di[218]	**il**
Iscritta nella sezione speciale[219]	**il**
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ..	**il[220]**

Denominazione:

Forma giuridica:

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[221]
Valore nominale dei conferimenti[222]
Fondo consortile[223]
Informazioni sulla quotazione[224]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all'estero

---

[214] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate

[215] Eventualmente sara' riportata la dicitura: "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3"

[216] Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.

[217] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".

[218] Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.

[219] Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.

[220] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte

[221] Per le società di capitali

[222] Per le società di persone

[223] Per i consorzi

[224] La fonte delle informazioni sulla quotazione e' la Consob. Per le societa' quotate non viene fornito l'elenco soci.

SOCIETA' O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Con dichiarazione dell'impresa in data ***data dichiarazione,*** protocollata presso la CCIAA di [225] il ***data protocollo*** con numero ***numero protocollo,*** la sopraindicata società, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento, ha comunicato:

Tipo elenco
Richiesta di iscrizione/cancellazione alla sezione

Elenco delle società o enti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento con il seguente contenuto:

denominazione
codice fiscale
data e luogo di costituzione
tipo dichiarazione
data riferimento e tipologia di direzione e coordinamento

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA PRESENTATA

Informazioni relative alla pratica presentata

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[226]

.... [227]

Dicitura imposta di bollo[228]

Totale diritti e bolli[229]

[230]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………**[231]

.... [232]

[225] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate

[226] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[227] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[228] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[229] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[230] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[231] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[232] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[233]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DEL CONTRATTO DI RETE

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO DI RETE

Nome del contratto di rete: [234]
Codice fiscale attribuito al contratto: [235]

Estremi dell'atto(numero repertorio/registrazione, data, tipologia dell'atto, notaio, località)

Obiettivi:

Programma di rete:

Durata:

Organo comune:

Fondo patrimoniale:

Modalita' di assunzione delle decisioni:

Asseverazione:

IMPRESE PARTECIPANTI AL CONTRATTO

Elenco dei partecipanti con il seguente contenuto:

Dati identificativi dell'impresa partecipante (denominazione, forma giuridica, indirizzo, codice fiscale, estremi rea)

Indicazione di soggetto mandatario comune

Indicazione di soggetto di riferimento

Attività prevalente dell'impresa

Oppure

Attività esercitata nella sede legale[236]

Estremi di iscrizione della pratica (numero protocollo e data iscrizione)

Oppure

Dichiarazione non ancora iscritta nel Registro Imprese

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

[233] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[234] Solo se attribuito
[235] Solo se attribuito
[236] Solo se non è presente l'attività prevalente dell'impresa

Scritte finali[237]

....[238]

Dicitura imposta di bollo[239]

Totale diritti e bolli[240]

[241]Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………[242]

....................................[243]

[237] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[238] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa, è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.

[239] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari

[240] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[241] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa

[242] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[243] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………[244]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO DEL CONTRATTO DI RETE
Nella prima parte sono riportate le informazioni contenute nel CERTIFICATO DEL CONTRATTO DI RETE

INFORMAZIONI STORICHE DEL CONTRATTO DI RETE

Elenco delle precedenti dichiarazioni del contratto di rete presentate dall'impresa di riferimento

Nome del contratto di rete[245]

Estremi dell'atto (numero repertorio/registrazione, data, tipologia dell'atto, notaio, località)

Elenco dei partecipanti con il seguente contenuto:

Dati identificativi dell'impresa partecipante (denominazione, forma giuridica, indirizzo, codice fiscale, estremi rea)

Indicazione di soggetto mandatario comune

Indicazione di soggetto di riferimento

Eventuale data del recesso

Estremi di iscrizione della pratica (numero protocollo e data iscrizione)

Contenuto delle informazioni precedentemente iscritte
Oppure

Dichiarazione non ancora iscritta nel Registro Imprese

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Scritte finali[246]

……………………………… .[247]

Dicitura imposta di bollo[248]

Totale diritti e bolli[249]

[250]Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso ………………[251]

……………………………… .[252]

---

[244] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[245] Solo se attribuito
[246] Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell'impresa

[247] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da quello della sede dell'impresa, è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede dell'impresa.
[248] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[249] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[250] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell'impresa
[251] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[252] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

ALLEGATO B (art.1 c.1)

Protocollo *data emissione*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………[253]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di…………
(art.46 D.P.R.445/2000)

Il firmatario …………… Codice fiscale: ………………,consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R.445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni sotto indicate corrispondono a quelle risultanti dal Registro delle Imprese.

Luogo…………,data

Firma…………………(autografa o digitale)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di…………
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[254] [255] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[256] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[257] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita' di[258] **il**
Iscritta nella sezione speciale[259] **il**
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[260] **il**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede
Data costituzione

L.E.I. (Legal Entity Identifier) :

---

253 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
254 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
255 Eventualmente sara' riportata la dicitura: "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': "Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3"
256 Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
257 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
258 Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.
259 Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
260 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte

Durata della società:
data termine e proroghe

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori [261]

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato:[262]
Soggetto che esercita il controllo contabile:[263]

Informazioni sugli organi sociali

Informazioni sugli organi di controlli

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci,
poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[264]

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

Contratti di rete

Start-up innovative , Incubatori certificati, PMI innovative

Alternanza scuola-lavoro

Societa' benefit

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[265]
Valore nominale dei conferimenti[266]
Fondo consortile[267]
Conferimenti e benefici
Informazioni sulla quotazione[268]

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:
costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica[269]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

---

[261] Solo per le società di persone
[262] Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
[263] Ad esempio 'revisore legale', etc.
[264] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
[265] Per le società di capitali
[266] Per le società di persone
[267] Per i consorzi
[268] La fonte delle informazioni sulla quotazione e' la Consob. Per le societa' quotate non viene fornito l'elenco soci.
[269] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia o all'estero

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici

Attività esercitata nella sede e relativa data inizio

Attività dell'impresa sociale

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[270]*)*

Fasce di classificazione[271]

Albo Società Cooperative

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui.[299]*)*

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI [272]

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura
Attività esercitata

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, (comprese le certificazioni di cui. [299]*)*

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella sede secondaria/unità locale

---

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati unicamente a tale scopo.
Totale diritti [273]

[270] 'ALLA LEGGE 46/90' o 'AL DECRETO 37/2008' o 'ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1' o 'ALLA LEGGE 122/1992', in funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano.
[271] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio
[272] Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo
[273] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria

ALLEGATO C (art.1 c.1)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………..[274]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERT.IMPRESA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di………..
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA[275] [276] **il**
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)[277] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[278] **il**
con il numero Albo Artigiani:
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualità di[279] **il**
Iscritta nella sezione speciale[280] **il**

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo[281] **il**

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Partita IVA:

Sede:
indirizzo della sede
sito internet

Data costituzione

L.E.I. (Legal Entity Identifier) :

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori[282]

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[283]
Valore nominale dei conferimenti[284]

---

274 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
275 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria
276 Eventualmente sara' riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ; quando sara' effettuata l'iscrizione nella sezione speciale, si riportera': “Start-up costituita a norma dell'art. 4 c. 10bis D.L. 24/01/2015, n.3”
277 Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA' SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale nelle quali l'impresa e' iscritta.
278 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
279 Ad esempio START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc, per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali.
280 Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l'impresa e' iscritta.
281 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
282 Solo per le società di persone
283 Per le società di capitali

Fondo consortile[285]
Conferimenti e benefici
Informazioni sulla quotazione[286]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali
Comunicazioni del curatore

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia o all'estero

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

[284] Per le società di persone
[285] Per i consorzi
[286] La fonte delle informazioni sulla quotazione e' la Consob. Per le societa' quotate non viene fornito l'elenco soci.

ALLEGATO D (art.2 c.1)

logo

Chamber of Commerce, Industry, Handicrafts and Agriculture of …... *[Ufficio R.I. Responsabile delle informazioni sotto riportate]*
Italian Business Register -Company Registration Office

COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE

Company name ….

codice QrCode

The QR Code can be used to check that this document corresponds to the original produced by InfoCamere on behalf of the Italian Chambers of Commerce and Industry on the date indicated at the bottom of this page and at the top of the following pages. The check may be performed with the App "RI QR Code" or by visiting www.registroimprese.it

SHORT PROFILE	
Company short name	
Legal form	
Fiscal code	
VAT number	
Registered address	*Indirizzo della sede legale*
Registered e-mail address	
Company status	*Solo per imprese cancellate*
Insolvency	

Document protocol no. …. Date …..

Official Business Register of the Italian Chambers of Commerce and Industry
Document protocol no. …. Date …..

Company name
Fiscal code …..

Contents

1 Company identification

Company name

Acronym or short name

Legal form

Fiscal Code and registration number

Business Register of

Registration date

LEI (Legal Entity Identifier)

REA number (Economic and Administrative Repertory number)

REA registration date

VAT number

Registered address

Registered e-mail address

Email

Internet

Founding date

Official Business Register of the Italian Chambers of Commerce and Industry
Document protocol no. …. Date …..

Company name
Fiscal code …..

Company duration	
Number of shareholders	*Solo per le societa' di persone*

2 Governance structure

Adopted form of governance	*Ad esembio: 'tradizionale', 'monistico', 'dualistico' , etc. (traditional, single-tier system, two-tier system, etc.)*
Governance bodies	

3 Assets and financial information

Share capital	*Per le società di capitali*
Value of contributions	*Per le società di persone*
Consortium fund	*Per i consorzi*
Invested capital	*Per le imprese individuali*

4 Extraordinary proceedings

Mergers and split-ups	*Progetto, delibera o approvazione, atto*

5 Dissolution and insolvency proceedings

Pending proceedings

6 Cancellation and transfer of seat

Cancellation from the Business Register

Transfer of seat

7 Economic activity, enrollment in professional registers and quality certifications

NACE economic activity code

License to perform public Works

Quality, environmental and other valid certificates

Official Business Register of the Italian Chambers of Commerce and Industry
Document protocol no. …. Date …..

Company name
Fiscal code …..

Environmental declarations

License to install systems regulated by Italian law or decree

In funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione.

Cleaning service classification level

Porter service classification level

8 Employees

Fonte INPS: data, valore medio degli addetti dipendenti, indipendenti e totale

9 Shareholders and holders of other forms of rights to shares

Shareholders and holders of other forms of rights to shares as of ...

Con riferimento alla data dell'atto e all'elenco delle Azioni/Quote.

Listed company

La fonte delle informazioni sulla quotazione e' la Consob. Per le societa' quotate non viene fornito l'elenco soci.

10 Company officials

Sono esclusi i titolari di cariche di controllo (sindaci, società di revisione, ...

Governors

Per società di capitale

Other company officials

Per società di capitale

Shareholders and company officials

Per società di persone

Company officials

Per imprese individuali e altre forme

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

- *Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica*
- *Indicazione di rappresentante dell'impresa*
- *Cariche o qualifiche*
- *Limitazioni alla capacità di agire*
- *Indicazione di fallimento in proprio o per estensione*

Official Business Register of the Italian Chambers of Commerce and Industry
Document protocol no. …. Date ….

Company name
Fiscal code …..

11 Branches and other Offices

Branches and other offices

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

Tipologia ed indirizzo

Dati iscrizione Sede secondaria

Data apertura

Elenco delle persone con cariche o qualifiche

Information and data related to acts filed before D.P.R. 7/12/1995, n. 581, came into force, may be reported as abstract or in a summarized form.
(la dicitura è presente nelle Imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte)

This certificate provides information and data present in the Register as of today's date.

In accordance with Italian law (L. 21/02/2014, n.9) this certificate is valid only outside of Italy, and is exempt from stamp duty.

Eventuali scritte finali relative allo stato dell'impresa

Cognome, nome e firma della persona che rilascia il certificato…………….

Administrative fees

Certificate produced by the information technology systems of *(solo se stampato in un ufficio diverso da quello della sede dell'impresa)* : ………………

ALLEGATO E (art.3 c.1)

LOGO Camera di Commercio

Ufficio Registro Imprese di …

Ricevuta COMUNICA
Stampata il:

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

(*Riferimenti normativi: art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011*)

Numero protocollo (1): Data protocollo:
Codice Pratica: Data ricezione comunicazione:

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA
Denominazione:
Provincia sede
Codice fiscale: Partita IVA:
Numero REA:

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Adempimento:

Enti destinatari	Sottonumero protocollo(1)	Data inoltro
REGISTRO IMPRESE		
ALBO ARTIGIANI		
INPS-IMPRESE AGRICOLE		(2)
INPS-IMPRESE CON DIPENDENTI		(2)
INPS-IMPRESE ARTIGIANE		(2)
INPS-IMPRESE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI		(2)
INPS-COLTIVATORI DIRETTI/IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI		(2)
INAIL		
AGENZIA ENTRATE		
SUAP DI……………..		

La ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale (3)

ESTREMI DEL DICHIARANTE
Qualifica: Cognome Nome
Codice fiscale:
Indirizzo email/PEC:
Telefono:

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA:

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato	Ente destinatario

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Estremi di firma digitale

(1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
(2) L'iscrizione previdenziale avra' seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
(3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011

16A05334

DECRETO 12 luglio 2016.

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016 recante l'approvazione dell' elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale il quale, tra l'altro, prevede che la Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche assuma la denominazione di Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (DGS-UNMIG);

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2016, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2016, recante «approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016» (di seguito: decreto direttoriale 31 marzo 2016);

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Vista l'istanza della società Esplodenti Sabino S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto esplodente di cui alla tabella 1, fabbricato dalla medesima società nel proprio stabilimento di Casalbordino (CH);

Visto il versamento di € 50,00 della società Esplodenti Sabino S.r.l. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, del prodotto di cui alla tabella 1;

Vista la documentazione inviata dalla società SEI EPC Italia S.p.a. con cui la stessa chiede di essere iscritta in qualità di distributore del prodotto di cui alla tabella 1, nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016;

Visto il versamento di € 50,00 della società SEI EPC Italia S.p.a. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, del prodotto di cui alla tabella 1;

Vista l'istanza della società VS Italia S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 4 prodotti di cui alla tabella 2 fabbricati dalla società polacca Nitroerg S.A.;

Vista la documentazione inviata dalla società VS Italia S.r.l. con cui si attesta per detti prodotti, l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato polacco GIG all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Vista l'istanza della società VS Italia S.r.l. intese ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 5 prodotti di cui alla tabella 2 fabbricati dalla società turca Nitromak Dnx;

Vista la documentazione inviata dalla società VS Italia S.r.l. con cui si attesta per detti prodotti, l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato slovacco Konstrukta all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di € 450,00 effettuato dalla società VS Italia S.r.l. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, dei prodotti esplodenti di cui alla tabella 2;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 31 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alle Società Esplodenti Sabino S.r.l. e SEI EPC Italia S.p.a.

1. Il prodotto di cui alla successiva tabella 1, fabbricato dalla società Esplodenti Sabino S.r.l. (codice società *SAB)* nello stabilimento italiano di Casalbordino (CH) è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello Sviluppo Economico (MAP) indicato nella tabella 1.

3. Il prodotto di cui alla seguente tabella 1 è intestato alla società SEI EPC Italia S.p.a. (codice società *SEI)*:

tabella 1

Denominazione	CodiceMAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Booster EPCBOOST T	1Aa 2229	SAB,SEI

Art. 2.

Prodotti intestati alla società VS Italia S.r.l.

1. I prodotti di cui alla successiva tabella 2 sono fabbricati dalla società polacca Nitroerg S.A. nello stabilimento di Bierun (codice società *NEP)* e dalla società turca Nitromak Dnx nello stabilimento di Ankara.

2. Alla società Nitromak Dnx è attribuito il codice NTK.

3. I prodotti di cui al comma 1 sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive e sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione nella sezione e con i codici del Ministero dello Sviluppo Economico (MAP) indicati nella tabella 2.

4. I prodotti di cui al comma 1 sono intestati alla società VS Italia S.r.l (codice società *VSI)*.

tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore Rappresentante autorizzato
NITRONEL QS	2C 0067	NEP (import. VSI)
NITRONEL LP (0-70)	2C 0068	NEP (import. VSI)
NITRONEL DUAL	2C 0069	NEP (import. VSI)
BLASTING CAP No. 8	2A 0023	NEP (import. VSI)
NONELDET MS	2C 0070	NTK (import. VSI)
NONELDET LP	2C 0071	NTK (import. VSI)
NONELDET SD	2C 0072	NTK (import. VSI)
NONELDET SHOCK TUBE SD, MS, LP	2C 0073	NTK (import. VSI)
NONELDET EZ DET	2C 0074	NTK (import VSI)

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: TERLIZZESE

16A05330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189 dei medicinali per uso umano «Descovy», «Lonsurf» e «Taltz», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 875/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 maggio 2016 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 giugno 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DESCOVY;

LONSURF;

TALTZ,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

DESCOVY;

codice ATC - principio attivo:J05AR17 – Emtricitabina /tenofovir alafenamide;

titolare: Gilead Sciences International Limited;

GUUE 27 maggio 2016.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Descovy» è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 *kg)* con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

Modo di somministrazione.

La terapia deve essere avviata da un medico con esperienza nel campo dell'infezione da HIV.

Le compresse di «Descovy» devono essere assunte una volta al giorno, per via orale, con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). La compressa rivestita con film non deve essere masticata, frantumata o divisa.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1099/001 AIC: 044865018 /E In base 32: 1BT5HU - 200 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/16/1099/002 AIC: 044865020 /E In base 32: 1BT5HW - 200 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3 x 30) compresse;

EU/1/16/1099/003 AIC: 044865032 /E In base 32: 1BT5J8 - 200 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/16/1099/004 AIC: 044865044 /E In base 32: 1BT5JN - 200 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3 x 30) compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione Europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Farmaco di nuova registrazione

LONSURF;

codice ATC - principio attivo: L01BC - Trifluridina e Tipiracil;

titolare: Les Laboratoires Servier:

GUUE 27 maggio 2016.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Lonsurf» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico colorettale (CRC), già precedentemente trattati o non considerati candidati per il trattamento con altre terapie disponibili, tra cui chemioterapia a base di fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, farmaci anti-VEGF ed anti-EGFR.

Modo di somministrazione.

«Lonsurf» deve essere prescritto da medici con esperienza nella somministrazione di terapia antitumorale.

La somministrazione di «Lonsurf» è per via orale. Le compresse vanno assunte con un bicchiere d'acqua entro 1 ora dalla fine del pasto della mattina e della sera.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1096/001 AIC: 044856019 /E In base 32: 1BSWQM - 15 mg/6,14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 20 compresse;

EU/1/16/1096/002 AIC: 044856021 /E In base 32: 1BSWQP - 15 mg/6,14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 40 compresse;

EU/1/16/1096/003 AIC: 044856033 /E In base 32: 1BSWR1 - 15 mg/6,14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 60 compresse;

EU/1/16/1096/004 AIC: 044856045 /E In base 32: 1BSWRF - 20 mg/8,19 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 20 compresse;

EU/1/16/1096/005 AIC: 044856058 /E In base 32: 1BSWRU - 20 mg/8,19 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 40 compresse;

EU/1/16/1096/006 AIC: 044856060 /E In base 32: 1BSWRW - 20 mg/8,19 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 60 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Farmaco di nuova registrazione.

TALTZ;

codice ATC - principio attivo: L04AC13 - Ixekizumab;

titolare: Eli Lilly Nederland BV;

GUUE 27 maggio 2016.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Taltz» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in adulti che sono candidati ad una terapia sistemica.

Modo di somministrazione.

Uso sottocutaneo.

«Taltz» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di un medico specialista con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della psoriasi.

«Taltz» è da somministrare mediante iniezione sottocutanea. I siti d'iniezione possono essere alternati. Se possibile, le aree cutanee affette da psoriasi devono essere evitate come sede di iniezione. La soluzione/la siringa non deve essere agitata.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti possono somministrarsi «Taltz» da soli, se il personale sanitario lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1085/001 AIC: 044863013 /E In base 32: 1BT3K5 - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 1 penna preriempita (monodose);

EU/1/15/1085/002 AIC: 044863025 /E In base 32: 1BT3KK - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 2 penne preriempite (monodose);

EU/1/15/1085/003 AIC: 044863037 /E In base 32: 1BT3KX - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 3 penne preriempite (monodose);

EU/1/15/1085/004 AIC: 044863049 /E In base 32: 1BT3L9 - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 1 siringa preriempita (monodose);

EU/1/15/1085/005 AIC: 044863052 /E In base 32: 1BT3LD - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 2 siringhe preriempite (monodose);

EU/1/15/1085/006 AIC: 044863064 /E In base 32: 1BT3LS - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 3 siringhe preriempite (monodose).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, internista (RRL).

16A05301

DETERMINA 6 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Palonosetron Hospira» e «Rasagilina Mylan», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 876/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 maggio 2016 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2016;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 giugno 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, generici/equivalenti/biosimilari corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PALONOSETRON HOSPIRA;

RASAGILINA MYLAN,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico/Equivalente di nuova registrazione.

PALONOSETRON HOSPIRA;

codice ATC - principio attivo: A04AA05 - Palonosetron;

titolare: Hospira UK LTD;

GUUE 27 maggio 2016.

Indicazioni terapeutiche.

«Palonosetron Hospira» è indicato negli adulti per:

la prevenzione della nausea e del vomito acuti, associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena;

la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

«Paolonosetron Hospira» è indicato nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 mese:

per la prevenzione della nausea e del vomito acuti associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena e per la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

Modo di somministrazione.

Uso endovenoso.

Palonosetron Hospira deve essere utilizzato esclusivamente prima della somministrazione della chemioterapia. Questo medicinale deve essere somministrato da un operatore sanitario, sotto opportuna supervisione medica.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1100/001 A.I.C.: 044861019 /E In base 32: 1BT1LV - 250 mcg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Generico/Equivalente di nuova registrazione.

RASAGILINA MYLAN;

codice ATC - principio attivo: N04BD02 - Rasagiline;

titolare: Mylan S.A.S.;

GUUE 27 maggio 2016.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Rasagilina Mylan» è indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Modo di somministrazione.

Per uso orale.

«Rasagilina» può essere presa indipendentemente dai pasti.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1090/001 A.I.C.: 044841017 /E In base 32: 1BSG1T - 1 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC/ *ALU)* - 7 compresse;

EU/1/16/1090/002 A.I.C.: 044841029 /E In base 32: 1BSG25 - 1 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC/ *ALU)* - 10 compresse:

EU/1/16/1090/003 A.I.C.: 044841031 /E In base 32: 1BSG27 - 1 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC/ *ALU)* - 28 compresse;

EU/1/16/1090/004 A.I.C.: 044841043 /E In base 32: 1BSG2M - 1 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC/ *ALU)* - 30 compresse;

EU/1/16/1090/005 A.I.C.: 044841056 /E In base 32: 1BSG30 - 1 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC/ *ALU)* - 100 compresse;

EU/1/16/1090/006 A.I.C.: 044841068 /E In base 32: 1BSG3D - 1 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC/ *ALU)* - 112 compresse;

EU/1/16/1090/007 A.I.C.: 044841070 /E In base 32: 1BSG3G - 1 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 7 compresse;

EU/1/16/1090/008 A.I.C.: 044841082 /E In base 32: 1BSG3U - 1 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 10 compresse;

EU/1/16/1090/009 A.I.C.: 044841094 /E In base 32: 1BSG46 - 1 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 28 compresse;

EU/1/16/1090/010 A.I.C.: 044841106 /E In base 32: 1BSG4L - 1 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1090/011 A.I.C.: 044841118 /E In base 32: 1BSG4Y - 1 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 100 compresse;

EU/1/16/1090/012 A.I.C.: 044841120 /E In base 32: 1BSG50 - 1 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 112 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successivemodifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gliinterventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

16A05302

DETERMINA 6 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Abilify Maintena», «Nemdatine» e «Synjardy», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 877/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 maggio 2016 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11 - 13 giugno 2016;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ABILIFY MAINTENA;

NEMDATINE;

SYNJARDY,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

ABILIFY MAINTENA;

codice ATC - principio Attivo: N05AX12 - Aripiprazole;

Titolare: Otsuka Pharmaceutical Europe LTD;

GUUE 27 maggio 2016.

Indicazioni terapeutiche.

«Abilify Maintena» è indicato per il trattamento di mantenimento della schizofrenia in pazienti adulti stabilizzati con aripiprazolo orale.

Modo di somministrazione.

«Abilify Maintena» deve essere utilizzato esclusivamente per via intramuscolare e non deve essere somministrato per via endovenosa o sottocutanea. Deve essere somministrato esclusivamente da un operatore sanitario.

«Abilify Maintena polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato».

La sospensione deve essere iniettata immediatamente dopo la ricostituzione, ma può essere conservata a temperature inferiori a 25°C per un massimo di 4 ore nel flaconcino.

«Abilify Maintena polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita».

La sospensione deve essere iniettata immediatamente dopo la ricostituzione ma può essere conservata a temperature inferiori a 25°C per un massimo di 2 ore nella siringa.

La sospensione deve essere iniettata lentamente con una singola iniezione (le dosi non devono essere suddivise) nel muscolo gluteo o deltoide. Prestare attenzione per evitare l'iniezione accidentale in un vaso sanguigno.

Somministrazione nel muscolo gluteo: l'ago raccomandato per la somministrazione nel gluteo è un ago di sicurezza ipodermico da 38 mm e 22 gauge; per i pazienti obesi (indice di massa corporea > 28 kg/m2), deve essere usato un ago di sicurezza ipodermico da 50 mm e 21 gauge. Le iniezioni nel gluteo devono essere alternate fra i due muscoli glutei.

Somministrazione nel muscolo deltoide: l'ago raccomandato per la somministrazione nel deltoide è un ago di sicurezza ipodermico da 25 mm e 23 gauge; per i pazienti obesi, deve essere usato un ago di sicurezza ipodermico da 38 mm e 22 gauge. Le iniezioni nel deltoide devono essere alternate fra i due muscoli deltoidi.

I flaconcini di polvere e solvente e la siringa preriempita sono esclusivamente monouso.

Le istruzioni complete per l'uso e la manipolazione di «Abilify Maintena» sono fornite nel foglio illustrativo (informazioni destinate agli operatori sanitari).

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/882/005 - A.I.C. n. 043143054 /E in base 32: 194MWG - 300 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - polvere: 300 mg + solvente: 1,2 ml - 1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 *mm);*

EU/1/13/882/006 - A.I.C. n. 043143066 /E in base 32: 194MWU - 400 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - polvere: 400 mg + solvente: 1,6 ml - 1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 *mm);*

EU/1/13/882/007 - A.I.C. n. 043143078 /E in base 32: 194MX6 - 300 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - polvere: 300 mg + solvente: 1,2 ml - 3 [1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)] (confezione multipla);

EU/1/13/882/008 - A.I.C. n. 043143080 /E in base 32: 194MX8 - 400 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - polvere: 400 mg + solvente: 1,6 ml - 3 [1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)] (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, psichiatra (RNRL).

EU/1/13/882/005 - A.I.C. n. 043143054 /E in base 32: 194MWG - 300 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - polvere: 300 mg + solvente: 1,2 ml - 1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 *mm)*;

EU/1/13/882/006 - A.I.C. n. 043143066 /E in base 32: 194MWU - 400 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - polvere: 400 mg + solvente: 1,6 ml - 1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 *mm)*.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

EU/1/13/882/007 - A.I.C. n. 043143078 /E in base 32: 194MX6 - 300 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - polvere: 300 mg + solvente: 1,2 ml - 3 [1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)] (confezione multipla);

EU/1/13/882/008 - A.I.C. n. 043143080 /E in base 32: 194MX8 - 400 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - polvere: 400 mg + solvente: 1,6 ml - 3 [1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)] (confezione multipla).

Nuove confezioni.

NEMDATINE;

codice ATC - principio attivo: N06DX01 - Memantine;

Titolare: Actavis Group PTC EHF;

GUUE 27 maggio 2016.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

Modo di somministrazione.

Uso orale.

Il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza di Alzheimer. La terapia deve essere cominciata esclusivamente se la persona che assiste il paziente si rende disponibile a monitorare regolarmente la somministrazione del farmaco al paziente. La diagnosi deve essere effettuata seguendo le attuali linee guida. La tollerabilità e il dosaggio di memantina cloridrato andrebbero regolarmente rivalutati, preferibilmente entro tre mesi dall'inizio del trattamento. Pertanto, il beneficio clinico di memantina cloridrato e la tollerabilità del trattamento da parte del paziente andrebbero regolarmente rivalutati secondo le linee guida cliniche aggiornate. La terapia di mantenimento può essere continuata fino a quando è presente un beneficio terapeutico e il paziente tollera il trattamento con memantina. È opportuno considerare di sospendere il trattamento quando non vi è più evidenza di un effetto terapeutico o se il paziente non tollera il trattamento.

«Nemdatine» deve essere assunto una volta al giorno, e preso alla stessa ora ogni giorno.

Le compresse rivestite con film possono essere assunte con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/824/021 - A.I.C. n. 042783213 /E in base 32: 18TNHF - 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC-ALU) - confezione per trattamento iniziale 28 compresse (7 × 5 mg + 7 × 10 mg + 7 × 15 mg + 7 × 20 *mg)*.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): non pertinente.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, psichiatra, geriatra (RRL).

Nuove confezioni.

SYNJARDY;

codice ATC - principio attivo: A10BD20 - Metformina/empagliflozin;

Titolare: Boehringer Ingelheim International GmbH;

GUUE 27 maggio 2016.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Synjardy» è indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo della glicemia:

in pazienti non adeguatamente controllati alla massima dose tollerata della sola metformina;

in pazienti non adeguatamente controllati con metformina associata con altri medicinali antidiabetici, compresa l'insulina (vedere paragrafi 4.5 e 5.1 per i dati disponibili sulle diverse associazioni);

in pazienti già in trattamento con l'associazione di empagliflozin e metformina in compresse distinte.

Modo di somministrazione.

«Synjardy» deve essere assunto due volte al giorno insieme ai pasti per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali associate a metformina. Tutti i pazienti devono continuare il loro regime dietetico con una distribuzione adeguata dell'assunzione di carboidrati durante il giorno. I pazienti in sovrappeso devono proseguire la propria dieta a basso contenuto calorico.

Se si dimentica una dose, questa deve essere assunta appena il paziente se ne ricorda. Tuttavia, non si deve assumere una dose doppia alla stessa ora. In tal caso, la dose dimenticata deve essere saltata.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1003/037 - A.I.C. n. 044229375 /E in base 32: 1B5SRZ - 5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alluminio) - 90 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/15/1003/038 - A.I.C. n. 044229387 /E in base 32: 1B5SSC - 5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alluminio) - 90 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/15/1003/039 - A.I.C. n. 044229399 /E in base 32: 1B5SSR - 12,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alluminio) - 90 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/15/1003/040 - A.I.C. n. 044229401 /E in base 32: 1B5SST - 12,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alluminio) - 90 × 1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, endocrinologo, geriatra (RRL).

16A05303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Avviso relativo al provvedimento di cancellazione di alcuni nominativi, dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

Si comunica che nella homepage dei sito dell'IVASS, nel riquadro «Gli Operatori», è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento protocollo n. 0136208/16 dell'11 luglio relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lett. *c)*, del regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Al provvedimento è allegato l'elenco contenente i nominativi degli intermediari interessati.

16A05324

Avviso relativo al provvedimento di cancellazione di alcuni nominativi, dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Gli Operatori», è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento protocollo n. 0136197/16 dell'11 luglio relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lett. *c)*, del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento è allegato l'elenco contenente i nominativi degli intermediari interessati.

16A05323

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Nogara

Con decreto 13 giugno 2016 n. 354/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 luglio 2016, reg. n. 1 foglio n. 2140, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso Turella nel comune di Nogara (VR), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 12 particelle n. 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 465, 466, 467 e al N.C.E.U. al foglio 12 particella 465.

16A05321

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Pontremoli

Con decreto 15 giugno 2016 n. 355/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 giugno 2016, reg. n. 1 foglio n. 2119, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del fiume Magra nel comune di Pontremoli (MS), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 165 particelle n. 166, 189, 190 e al N.C.E.U. al foglio 165 particella 166 sub 1.

16A05322

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007750/XVJ/CE/C 30 giugno 2016, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: polvere propellente «MBL-710»;

numero certificato: 0589.EXP.4743/06;

data certificato: 26 giugno 2007;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 2014/28/UE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania) su richiesta della Eurobusiness Corporation - Vàci utca 9 I/4 - 1052 Budapest Ungheria. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della Milan Blagojević - Namenska - A.D. Radnička bb - 322400 Lučani Serbia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05305

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010455/XVJ/CE/C 30 giugno 2016, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: polvere propellente «PBC-5000»;

numero certificato: 1646-013-001;

data certificato: 14 febbraio 2014;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 2014/28/UE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo notificato «CECOC» (Belgio) su richiesta della PB Clermont s.a., Rue de Clermont 176 - 440 Engis Belgio. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05306

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007308/XVJ(53) del 30 giugno 2016, i manufatti esplodenti denominati:

«MBDT25060B» V categoria gruppo «E»;

«MBDT25060A» V categoria gruppo «E»;

«MBDT24020B» V categoria gruppo «E»;

«MBDT24020A» V categoria gruppo «E»,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Klinger Umberto, titolare in nome e per conto della ditta «Sicamb S.p.a.» con sede legale e stabilimento siti in via Eschido n. 1 - Latina - delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati, come sopra accanto a ciascuno di essi indicato, nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05307

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007305/XVJ(53) del 30 giugno 2016, i manufatti esplodenti denominati:

«MBEU179023» V categoria gruppo «A»;

«MBEU179022» V categoria gruppo «A»;

«MBEU186223» V categoria gruppo «A»;

«MBEU186223-1» V categoria gruppo «A»,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Klinger Umberto, titolare in nome e per conto della ditta «Sicamb S.p.a.» con sede legale e stabilimento siti in via Eschido n. 1 - Latina - delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati, come sopra accanto a ciascuno di essi indicato, nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05308

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007306/XVJ(53) del 30 giugno 2016, il manufatto esplodente denominato: «MBEU91396» è riconosciuto, su istanza del sig. Klinger Umberto titolare, in nome e per conto della ditta «Sicamb S.p.a.» con sede legale e stabilimento siti in via Eschido n. 1 - Latina -, delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria gruppo «A» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05309

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007303/XVJ(53) del 30 giugno 2016, i manufatti esplodenti denominati:

«PB RAFFAELLO 75 CODE FL» (massa attiva g 283,50);

«PB RAFFAELLO 75 CODE PO» (massa attiva g 254,50);

«PB TAMARA 50 PB» (massa attiva g 137,00);

«PB TAMARA 50 PO» (massa attiva g 137,00);

«PB TAMARA 50 PR» (massa attiva g 137,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Benassi Giotto titolare, in nome e per conto della società: «Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino snc» con sede in via Vergatello n. 9 - Castel d'Aiano (BO), della licenza di fabbricazione e vendita di fuochi artificiali ex art. 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda e non possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. Le etichette dei manufatti sopra elencati devono riportare anche la dicitura relativa a detta limitazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05310

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005403/XVJ(53) del 30 giugno 2016, i manufatti esplodenti denominati:

«PB Diablo Bomb BL» (massa attiva g 548,00);

«PB Diablo Bomb BK» (massa attiva g 548,00);

«PB Diablo Bomb PB» (massa attiva g 548,00);

«PB Diablo Bomb PO» (massa attiva g 548,00);

«PB Diablo Bomb R» (massa attiva g 548,00);

«PB Diablo Bomb TG» (massa attiva g 548,00);

«PB Diablo Bomb V» (massa attiva g 548,00);

«PB Diablo Code BK» (massa attiva g 601,90);

«PB Diablo Code PB» (massa attiva g 601,90);

«PB Diablo Code PO» (massa attiva g 601,90);

«PB Diablo Code TG» (massa attiva g 601,90);

«PB Diablo Mine BL» (massa attiva g 558,00);

«PB Diablo Mine BK» (massa attiva g 558,00);

«PB Diablo Mine PB» (massa attiva g 558,00);

«PB Diablo Mine PO» (massa attiva g 558,00);

«PB Diablo Mine R» (massa attiva g 558,00);

«PB Diablo Mine TG» (massa attiva g 558,00);

«PB Diablo Mine V» (massa attiva g 558,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Benassi Giotto titolare, in nome e per conto della società: «Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino snc» con sede in via Vergatello 9 - Castel d'Aiano (Bo), della licenza di fabbricazione e vendita di fuochi artificiali ex art. 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda e non possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. Le etichette dei manufatti sopra elencati devono riportare anche la dicitura relativa a detta limitazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05311

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007003/XVJ/CE/C del 30 giugno 2016, ai manufatti esplosivi di seguito elencati, già classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con D.M. n. 557/PA.S.23424-XVJ /2/29/2008-CE (37) del 21 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2011, sono attribuite alternative denominazioni commerciali, in accordo alle integrazioni ai certificati «CE del Tipo» come appresso indicato:

Denominazione Esplosivo «Indetshock TS», nuova denominazione alternativa «Shockstar TS»;

Integrazione n. 4 al certificato BAM n. 0589.EXP.1651/00;

Data integrazione 23 ottobre 2015;

Denominazione Esplosivo «Indetshock MS 25/50», nuova denominazione alternativa «Shockstar MS 25/50»;

Integrazione n. 5 al certificato BAM n. 0589.EXP.3378/99;

Data integrazione 23 ottobre 2015.

Per i citati esplosivi, il sig. Romeo Della Bella, titolare della licenza di deposito e vendita di prodotti esplosivi ex art. 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della società Interem S.r.l. sita in Via Pirenta n. 1 - Murisengo (AL), ha prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della società Ausin Detonator s.r.o., Jasenice 712 - 75501 Vsetin - Repubblica Ceca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05312

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011112/XVJ/CE/C dell'11 luglio 2016, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo	Generatore di gas «NKAI-01»
numero certificato	1019-077/V/2016
data certificato	18 aprile 2016
numero ONU	0479
classe di rischio	1.4 C
categoria P.S.	I

Denominazione esplosivo	Generatore di gas «NA-371»
numero certificato	1019-078/V/2016
data certificato	18 aprile 2016
numero ONU	0479
classe di rischio	1.4 C
categoria P.S.	I

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 2014/28/UE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Sergio Rea, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Key Safety Systems S.r.l.» avente stabilimento produttivo in via degli Esplosivi n. 5, Colleferro (Roma), ha prodotto gli attestati «CE del tipo» rilasciati dall'organismo notificato «VVUÚ a.s.» (Repubblica Ceca) su richiesta della Indet Safety Systems a.s., Bobrky 462, 755 01 Vsetín, Repubblica Ceca. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi sono prodotti presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A05331

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Hermes Asseverazioni S.r.l.», in Bologna.

Con decreto direttoriale 6 luglio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Hermes Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Bologna (BO), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 03514851207, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

16A05327

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Pescopagano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina» 1º lotto.

Con decreto n. 1541 del 6 giugno 2016 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili siti nel Comune di Pescopagano (PZ):

foglio 19, particelle n. 261 ex 220 di mq. 1.450, n. 244 ex 212 di mq. 1.120 e n. 242 ex 210 di mq. 1.260 - indennità liquidata € 13.505,12 - ditta Lenza Lucia, Laurenziello Margherita e Laurenziello Giambattista;

foglio 30 particelle n. 513 ex 132 di mq. 560, n. 521 ex 231 di mq. 1,050, n. 541 ex 130 di mq. 15 e n. 574 ex 131 di mq. 428 - indennità liquidata € 38.739,94 - ditta Scioscia Nicola;

foglio 19 particelle n. 240 ex 209 di mq. 2.180, n. 258 ex 219 di mq. 1,600 e n. 250 ex 215 di mq. 190 - indennità liquidata € 14.416,88 - ditta Laurenzielio Margherita;

foglio 19 particelle n. 264 ex 30 di mq. 1,150, n. 247 ex 213 di mq. 1.120, n. 248 ex 213 di mq. 1.680, n. 255 ex 218 di mq. 1.490 e n. 256 ex 218 dl mq. 2.150 - Indennità liquidata € 11.238,00 - ditta Laurenziello Antonietta;

foglio 19 particelle n. 288 ex 135 di mq. 4.200 e n. 289 ex 135 di mq. 380 - indennità liquidata € 5.656,56 - ditta Rosalli Francesco Pasquale e Pinto Teresa.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l..

L'opposizione del terzo e proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A05329

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-171) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.